



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GRANATIERI DI SARDEGNA
- ETS -**



***REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
ANGS - ETS***

Edizione 2023



***ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI di SARDEGNA
- ETS -***

***REGOLAMENTO di ATTUAZIONE dello STATUTO
ANGS – ETS***

Edizione 2023

INDICE

Premessa.....	pag.	7
Capo I - Scopi dell'Associazione - Categorie di Soci	pag.	7
- Art. 1 – Costituzione dell'Associazione.....	pag.	7
- Art. 2 – Scopi dell'Associazione.....	pag.	7
- Art. 3 – Categoria di Soci e benemerenze.....	pag.	7
- Art. 4 – Iscrizione all'Associazione e Diritti Sociali	pag.	10
- Art. 5 – Perdita della qualifica di socio	pag.	14
Capo II – Organizzazione Centrale e Periferica	pag.	16
- Art. 6 – Organi centrali e periferici	pag.	16
- Art. 7 – Cariche sociali.....	pag.	17
- Art. 8 – Durata delle cariche sociali.....	pag.	18
- Art. 9 – Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali.....	pag.	18
Capo III – Attribuzione e compiti degli organi periferici	pag.	19
- Art. 10 – Il nucleo.....	pag.	19
- Art. 11 – Le Sezioni in territorio nazionale.....	pag.	19
- Art. 12 – Sezioni non più attive.....	pag.	20
- Art. 13 – Le Sezioni all'estero.....	pag.	21
- Art. 14 – Assemblea generale dei soci della sezione	pag.	21
- Art. 15 – Consiglio di sezione	pag.	24
- Art. 16 – Il Presidente di sezione	pag.	25
- Art. 17 – Il Vice Presidente di sezione.....	pag.	27
- Art. 18 – Il Segretario di sezione e il Tesoriere di sezione	pag.	28
- Art. 19 – Centri territoriali	pag.	29
- Art. 20 – Centri regionali	pag.	30
Capo IV – Attribuzioni e compiti organi centrali	pag.	33
- Art. 21 – Assemblea nazionale.....	pag.	33
- Art. 22 – Consiglio nazionale.....	pag.	33
- Art. 23 – Comitato nazionale	pag.	34
- Art. 24 – Presidente nazionale.....	pag.	35
- Art. 25 – Presidenti emeriti	pag.	39
- Art. 26 – Presidente onorario	pag.	40
- Art. 27 – Vice Presidente nazionale	pag.	40
- Art. 28 – Segretario generale.....	pag.	40
- Art. 29 – Tesoriere.....	pag.	42
- Art. 30 – Collegio dei Probiviri.....	pag.	43
- Art. 31 – Collegio dei revisori dei conti.....	pag.	43
- Art. 32 – Centro Studi	pag.	44
- Art. 33 – Direttore responsabile del periodico “Il Granatiere”	pag.	44
- Art. 34 – Direttore/Maestro della Musica di Ordinanza dell'ANGS	pag.	45

Capo V – Elezioni e Consultazioni	pag.	45
- Art. 35	pag.	45
1. Tempi e Modalità inerenti alle elezioni.....	pag.	45
2. Elezione degli organi centrali	pag.	46
a. Candidature.....	pag.	46
b. Elezioni nel corso del raduno nazionale.....	pag.	46
c. Elezioni non nel corso del raduno nazionale.....	pag.	47
3. Elezioni delle cariche degli organi periferici.....	pag.	47
4. Modalità attuative per lo svolgimento delle elezioni degli organi centrali e periferici.....	pag.	48
a. Elezioni organi centrali.....	pag.	48
b. Elezione organi periferici a livello sezione	pag.	51
c. Elezioni degli altri organi periferici (CT e CR)	pag.	54
d. Costituzione di una Sezione	pag.	54
e. Votazioni per gli organi elettivi a livello sezione.....	pag.	56
f. Elezioni degli organi elettivi a livello centro territoriale e centro regionale	pag.	59
g. Assunzione delle cariche	pag.	60
- Art. 36 – Consultazioni.....	pag.	60
- Art. 37 – Referendum	pag.	61
 Capo VI – Patrimonio – Bilancio – Anno Finanziario	pag.	61
- Art. 38 – Patrimonio	pag.	61
- Art. 39 – Bilancio.....	pag.	62
a. Organizzazione amministrativa	pag.	63
b. Compilazione del bilancio	pag.	64
- Art. 40 – Anno Finanziario.....	pag.	64
 Capo VII – Disciplina Sociale	pag.	64
- Art. 41 – Azioni comportanti sanzioni	pag.	64
- Art. 42 – Tipo di sanzione e organo Competente	pag.	64
- Art. 43 – Ricorsi.....	pag.	64
 Capo VIII	pag.	66
- Art. 44 – Emblemi	pag.	66
- Art. 45 – Uniforme Sociale.....	pag.	66
 Capo IX – Disposizioni Finali e Transitorie	pag.	66
- Art. 46 – Interpretazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione	pag.	66
- Art. 47 – Clausola Compromissoria	pag.	66
- Art. 48 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento di Attuazione.....	pag.	67
- Art. 49 – Regolamento di Attuazione dello Statuto.....	pag.	67
- Art. 50 – Norme transitorie.....	pag.	67
- Art. 51 – Scioglimento dell’Associazione.....	pag.	67

Annesso A - La Sezione Musica di Ordinanza dell'ANGS (MOANGS)	pag.	67
a. Costituzione, organico e dipendenza.....	pag.	67
b. Reclutamento e tesseramento.....	pag.	69
c. Sede.....	pag.	69
d. Supporto.....	pag.	69
e. Organo di coordinamento e controllo.....	pag.	69
f. Attività.....	pag.	70
g. Documentazione.....	pag.	71
h. Patrimonio.....	pag.	72
i. Diritti di pubblica esecuzione (SIAE).....	pag.	72
l. Varie.....	pag.	73
Annesso B – Uniformi Sociali per tutte le tipologie di soci	pag.	74
Uniforme sociale.....	pag.	74
1. Composizione.....	pag.	74
2. Quando si indossa.....	pag.	74
Uniforme sociale estiva.....	pag.	74
1. Composizione.....	pag.	74
Uniforme sociale da Cerimonia.....	pag.	75
1. Composizione.....	pag.	75
2. Quando si indossa.....	pag.	75
Uniforme sociale da Cerimonia per personale femminile (Soci d'Onore, Benemeriti, Ordinari Benemerenti, Ordinari e Amici)	pag.	75
1. Composizione.....	pag.	75
2. Quando si indossa.....	pag.	76
Uniforme Storica di Rappresentanza dell'ANGS.....	pag.	76
Uniforme Sociale della Musica d'Ordinanza dell'ANGS.....	pag.	76
Annesso C – Scheda elettorale per rinnovo delle cariche della sezione	pag.	77

Premessa

Il testo del regolamento di attuazione dello statuto, per facilità di consultazione, fa riferimento articolo per articolo a quanto riportato nello statuto edizione 2023. Gli annessi inseriti costituiscono parte integrante del presente regolamento.

CAPO I

Scopi dell'Associazione - Categorie di Soci

Art. 1

(Costituzione dell'Associazione)

Vedasi art. 1 dello Statuto

Art. 2

(Scopi dell'Associazione)

Per raggiungere gli scopi riportati nello statuto l'ANGS si avvale degli organi periferici, alla cui iniziativa sono affidate, in sede locale, le attività di pianificazione/programmazione delle manifestazioni, delle cerimonie e quant'altro previsto nell'art. 2 dello Statuto. La pianificazione e la programmazione delle attività associative devono essere redatte e inviate per l'approvazione alla presidenza nazionale, entro il mese di gennaio, con il parere degli organi periferici sovraordinati.

La pianificazione / programmazione deve contenere la richiesta di intervento o di concorso di personale, mezzi, materiali dell'esercito, le attività di previsto svolgimento, la previsione di spesa, la copertura finanziaria delle spese da parte dell'organo periferico, comprese quelle relative ai concorsi richiesti.

Non possono essere avanzate dagli organi periferici o dai singoli soci ricoprenti o non cariche sociali richieste ad organi istituzionali a livello nazionale sia civili che militari e a enti pubblici, volte a ottenere un loro intervento o contributo connessi con lo svolgimento di attività associative dell'ANGS, senza il preventivo consenso della presidenza nazionale. Possono essere chiesti contributi alle istituzioni / enti a livello locale.

Qualora si rendessero necessarie precisazioni od integrazioni a chiarimento dei concetti o delle procedure esposte, il presidente nazionale provvederà a porre in essere quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto.

Art. 3

(Categoria di Soci e benemerenze)

Il possesso della tessera e il pagamento della quota associativa conferiscono a pieno titolo la qualifica di socio, con tutti i diritti e doveri connessi, in primo luogo il dovere di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.

In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quello sociale. La tessera di socio d'onore e di socio benemerito comporta l'iscrizione gratuita e a vita all'ANGS.

Socio ordinario

La tessera sociale annuale viene rilasciata previa iscrizione annuale all'ANGS.

Socio d'onore

E' iscritto nell'albo nazionale dei soci d'onore conservato presso la presidenza nazionale. Al socio d'onore viene rilasciata la tessera permanente di iscrizione all'ANGS. Essa è di color oro.

La consegna della tessera di socio d'onore è effettuata dal presidente nazionale o da un suo delegato facente parte degli organi centrali.

I soci d'onore non devono corrispondere la quota annuale di iscrizione all'associazione, ma viene loro chiesto di contribuire, con una oblazione, dell'entità pari alla quota associativa, a favore del periodico "Il Granatiere", da versare direttamente alla presidenza nazionale.

Qualora risultassero iscritti anche come soci ordinari o come soci ordinari benemerenti presso una qualsiasi sezione, avendo corrisposto la quota associativa di iscrizione, l'oblazione di cui sopra non deve essere versata.

L'iscrizione a una sezione non determina la cancellazione dall'albo dei soci d'onore custodito presso la presidenza nazionale.

Socio benemerito

Il titolo di socio benemerito è deliberato dal consiglio nazionale e ratificato dall'assemblea nazionale, su proposta motivata del presidente nazionale, ai soci, enti pubblici o privati, ad autorità, o personalità che si sono particolarmente distinti per essersi prodigati con generosità, disponibilità e attaccamento in favore dell'associazione. Per contenere le spese relative alla convocazione dell'assemblea nazionale, in merito alla ratifica del titolo di socio benemerito, è consentita, qualora sia stato convocato il consiglio nazionale, la delega da parte dei componenti l'assemblea nazionale al presidente del proprio centro regionale. In assenza di riunione dell'assemblea generale o del consiglio nazionale la presidenza nazionale provvederà, per iscritto, con i mezzi di comunicazione disponibili, a chiedere il parere inerente alla ratifica ai vari componenti l'assemblea nazionale.

Nel caso di accoglimento della proposta del presidente nazionale si provvede a :

- iscrivere la persona o l'ente nell'albo nazionale dei soci benemeriti conservato presso la presidenza nazionale;
- inviare all'interessato, da parte della presidenza nazionale, la tessera permanente di iscrizione all'ANGS. Essa è di color argento.

La consegna della tessera, se non effettuata dal presidente nazionale o suo delegato facente parte degli organi centrali, è di competenza del presidente del centro regionale.

I soci benemeriti non devono corrispondere la quota annuale di iscrizione all'associazione, ma viene loro chiesto di contribuire con una oblazione, dell'entità pari alla quota associativa, come sopra specificato per i soci d'onore, a favore del periodico "Il Granatiere", da versare direttamente alla presidenza nazionale.

Qualora risultassero iscritti anche come soci ordinari o come soci ordinari benemerenti presso una qualsiasi sezione, avendo corrisposto la quota associativa di iscrizione, l'oblazione di cui sopra *non deve essere versata*.

L'iscrizione del socio benemerito a una sezione non determina la cancellazione dall'albo dei soci benemeriti custodito dalla presidenza nazionale.

Socio ordinario benemerente

Sono i soci ordinari che risultano iscritti, senza interruzione, da cinquant'anni all'ANGS.

La qualifica di socio ordinario benemerente è deliberata dal consiglio di sezione, dopo aver preso visione della documentazione che certifichi l'avvenuto tesseramento cinquantennale senza soluzione di continuità.

Le sezioni dovranno inviare, ogni anno, per il tramite del centro regionale, alla presidenza nazionale l'elenco di coloro che hanno maturato nel corso dell'anno cinquant'anni di iscrizione all'ANGS, con il relativo verbale del consiglio di sezione.

La presidenza nazionale, preso atto dei contenuti del verbale ratifica, per gli interessati, la qualifica di "*socio ordinario benemerente*".

La compilazione delle tessere dei soci ordinari benemerenti è di competenza della presidenza nazionale. Annualmente la presidenza provvederà a seguito di iscrizione degli interessati all'inoltro dei bollini e alla compilazione della tessera, se si tratta di nuovo socio ordinario benemerente.

Socio sostenitore

I soci sostenitori della sezione non rientrano nel conteggio dei soci iscritti alla sezione, non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche in quella sezione. Possono prendere parte alle assemblee e godere dei benefici propri della sezione stessa.

Socio amico

L'iscrizione di socio amico a una sezione dell'ANGS comporta il versamento della quota di iscrizione associativa.

Ogni centro regionale, sezione/nucleo, ai sensi del D.Lgs 117/2017, deve conservare agli atti e mantenere costantemente aggiornato, per ciascun anno, il proprio libro degli associati riferito ai soci d'onore, benemeriti, ordinari benemerenti, ordinari e amici iscritti.

Attestato di benemeranza per attività svolta

L'attestato di benemeranza è concesso, alle sezioni, ai centri territoriali e ai centri regionali (nella figura dei loro presidenti o consigli direttivi) e ai singoli soci, dalla presidenza nazionale su proposta di membri della presidenza nazionale, dei consiglieri nazionali, dei presidenti di centro regionale, di centro territoriale e di sezione.

È rilasciato, a giudizio insindacabile della presidenza nazionale:

- alle sezioni che si sono distinte nel corso dell'anno per aver promosso e svolto intensa e qualificata attività finalizzata alla realizzazione degli scopi dell'associazione;

- alle sezioni che si sono distinte nel corso dell'anno per attività sociali e per quelle di protezione civile sia a livello locale che nazionale;
- alle sezioni che si sono distinte nel corso dell'anno per l'iscrizione di nuovi soci, tenuto anche conto della situazione ambientale e contingente in cui operano;
- ai tesserati distintisi per proselitismo, con particolare riguardo ai soci ordinari e amici, in rapporto al numero complessivo dei soci iscritti alla sezione;
- ai centri territoriali e regionali che hanno preso parte al raduno nazionale con tutte le proprie sezioni;
- ai centri regionali, su scelta e determinazione della presidenza nazionale, in relazione agli scopi associativi da essi raggiunti nel corso dell'anno;
- ai soci, ad autorità o personalità che si sono particolarmente distinti per essersi prodigati con generosità, disponibilità ed attaccamento in favore dell'associazione;
- ai soci che, a giudizio insindacabile della presidenza nazionale, hanno espletato lodevolmente cariche e incarichi a livello centrale o periferico per almeno otto anni consecutivi.

Le proposte debitamente circostanziate e corredate da una sintetica relazione devono essere inoltrate alla presidenza nazionale, direttamente se originate dai consiglieri nazionali o dai presidenti di centro regionale, per il tramite del presidente di centro regionale se originate a livello territorio o sezione. Tutte le proposte verranno sottoposte alla valutazione e all'approvazione del primo comitato nazionale utile, se di prevista convocazione, o per via informatica.

Ogni centro regionale può proporre, annualmente, una sola sezione, un solo centro territoriale e più soci. Non sussistono limitazioni alla concessione, nel tempo, di più attestati alla stessa sezione, agli stessi centri territoriali e agli stessi centri regionali, nonché agli stessi soci.

Alla consegna dell'attestato agli assegnatari provvederà l'organo sociale sovraordinato a quello che riceve l'attestato.

Art. 4

(Iscrizione all'Associazione e Diritti Sociali)

L'iscrizione all'ANGS è volontaria, nel presupposto che a coloro che si iscrivono viene chiesto il consapevole impegno di operare in accordo e nel rispetto dei principi e delle norme riportate nello statuto e nel regolamento di attuazione dello Statuto, delle deliberazioni delle assemblee e di ogni organo sociale e delle gerarchie sociali.

Non può essere iscritto all'associazione, chi:

- (1) ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo;
- (2) è stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o da Istituti di istruzione militare o destituito dai pubblici uffici;
- (3) non ha mantenuto una buona condotta morale o civile o risulti di non essere degno di appartenervi;
- (4) già è stato espulso dall'associazione per gravi violazioni delle norme statutarie o recidività di sanzioni meno gravi;

(5) per indegnità.

L'obbligo dell'iscrizione nella località di residenza o zone limitrofe riguarda esclusivamente il caso della costituzione di una nuova sezione o ricostituzione della stessa, come riportato nel successivo art. 11.

1. Iscrizioni

a. Generalità

Per l'ammissione all'associazione in qualità di socio ordinario o di socio amico deve essere presentata domanda scritta al consiglio di sezione, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma (3).

Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio incondizionato impegno ad osservare e rispettare lo statuto e il suo regolamento di attuazione, le deliberazioni delle assemblee e di ogni altro organo sociale, nonché la catena gerarchica sociale dell'associazione (art. 6 dello statuto), con la contestuale dichiarazione di non essere stato sottoposto ai provvedimenti di cui all'art. 5 dello statuto e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali.

Per l'ammissione alla categoria richiesta, alla domanda deve essere allegato uno dei seguenti documenti:

(1) *Soci ordinari*

- personale in ausiliaria o in congedo, **esclusivamente per la prima iscrizione**:

- autocertificazione di aver fatto parte dell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna o di aver appartenuto ad armi e corpi dell'E.I. prestando servizio presso i reggimenti / battaglioni / reparti / comandi della divisione / brigata Granatieri di Sardegna o come cappellano dei reggimenti granatieri, correlato da qualsiasi altro documento che lo possa comprovare;

- personale in servizio, **esclusivamente per la prima iscrizione**:

- dichiarazione di appartenenza alla arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna o ad armi o corpi dell'Esercito inseriti organicamente nei reggimenti Granatieri di Sardegna, nelle Unità della brigata "Granatieri di Sardegna", nel comando della brigata Granatieri di Sardegna. La dichiarazione deve essere rilasciata dal comando ove il militare presta servizio;
- copia della tessera di riconoscimento;

(2) *Soci amici*

- personale appartenente alla protezione civile sia a livello locale sia nazionale, purché in possesso di documentazione attestante l'appartenenza a detta organizzazione;
- sportivi che praticano qualunque tipo di attività sportiva ai vari livelli;
- studiosi, personalità pubbliche o private, enti, associazioni;
- granatieri di paesi esteri. Essi devono esibire copia di documento da cui risulti, in modo inequivocabile, che il richiedente ha prestato o presta servizio nel corpo dei Granatieri di quella nazione;

- cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i soci ANGS e hanno dato dimostrazione di particolare attaccamento al corpo dei granatieri di Sardegna e alle sue tradizioni e ai suoi valori;

- (3) le domande di iscrizione (socio ordinario e socio amico) devono essere corredate in calce dalla dichiarazione firmata da parte di un socio ordinario, d'onore o benemerito che attesti che il richiedente, in base alla sua conoscenza e ai documenti di cui sopra, ha i requisiti per essere iscritto come socio ordinario o come socio amico all'associazione.

Il consiglio di sezione ratificherà l'iscrizione nel corso della prima riunione utile.

Il presidente di sezione, dopo la valutazione del parere espresso dal socio che presenta il candidato all'iscrizione e valutata la documentazione in possesso, iscriverà il richiedente tra i soci ordinari o tra i soci amici della Sezione.

In particolare, le domande di coloro che hanno presentato le dimissioni dall'ANGS, di coloro che dopo due anni di non rinnovo dell'iscrizione per qualunque motivo hanno perso "per morosità" la qualifica di soci, di coloro che risultano non essere stati mai iscritti alla sezione ove presentano la domanda, oppure di coloro che si iscrivono per la prima volta all'ANGS, i consigli di sezione interessati devono, prima di decidere in merito all'iscrizione, inoltrare la domanda alla presidenza nazionale per essere sottoposta a valutazione da parte del comitato nazionale.

La sezione che riceve domanda di iscrizione da persona residente in altra località deve, per il tramite del centro regionale, informare la presidenza nazionale della domanda ricevuta, affinché venga appurato che il socio richiedente l'iscrizione non sia stato sottoposto, in precedenza, a eventuali provvedimenti disciplinari di espulsione o sospensione o sia trascorso il tempo previsto per la iscrizione a seguito di dimissioni volontarie dall'ANGS o per morosità.

Le sezioni, sia quella ove l'interessato si cancella da socio iscritto che quella che lo riceve, quale nuovo socio iscritto, devono comunicarlo alla presidenza dei centri territoriali e regionali competenti e alla presidenza nazionale. Se il socio ha già corrisposto la quota annuale di iscrizione non deve pagare l'iscrizione alla sezione ove transita. La oblazione versata, compresa la parte della quota associativa di iscrizione che compete alla sezione, rimane alla sezione cui il medesimo si era iscritto inizialmente.

I soci ordinari, ordinari benemerenti e i soci amici si possono iscrivere in una sola sezione/nucleo del territorio nazionale ove i medesimi si sentono legati per legami affettivi, per motivi di lavoro, ecc.

Qualora un socio ritenga di cancellarsi da una sezione per iscriversi ad un'altra deve informare sia la sezione di appartenenza sia la nuova sezione della sua decisione. I motivi della sua scelta sono insindacabili.

In ogni caso il socio ordinario, ordinario benemerente o il socio amico deve risultare iscritto e ricoprire le cariche sociali previste dallo statuto in una sola sezione.

Un granatiere in congedo residente all'estero o in servizio all'estero, ove non esista una sezione nel Paese ospitante e non sussistano le condizioni previste dallo Statuto per costituirne una nuova, può iscriversi a una qualsiasi sezione del territorio nazionale alla quale si sente legato da legami di amicizia o affettività, previo versamento della prevista quota associativa.

b. Doveri

Solo la quota di iscrizione, e non le oblazioni a favore della sezione, viene fissata dal consiglio nazionale (statuto artt. 22 e 38). Nel fissare tale quota di iscrizione il consiglio nazionale stabilisce anche l'aliquota di essa che le sezioni devono trattenere, per ciascun socio, per le esigenze istituzionali del centro regionale al quale dovranno essere versate, dandone comunicazione alla presidenza nazionale. La restante parte della quota associativa relativa a ciascun socio deve essere inviata, entro il 10 aprile, sul conto corrente postale della presidenza nazionale, a parziale concorso delle spese editoriali, generali e istituzionali dell'associazione.

Il tesseramento ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si conclude entro il 31 marzo dello stesso anno.

A mente dell'art. 15 comma 1 a) del D.Lgs. 117/2017 i centri regionali devono conservare agli atti e mantenere costantemente aggiornato, sulla piattaforma a livello nazionale, il libro degli associati iscritti relativo al proprio centro regionale, che contiene:

- cognome e nome del socio;
- grado e titolo;
- categoria di appartenenza (socio ordinario, socio ordinario benemerente, socio amico, socio sostenitore) ;
- carica associativa;
- luogo di nascita
- data di nascita;
- residenza e indirizzo;
- codice fiscale;
- numeri telefonici;
- e-mail;
- numero della tessera;
- anno di iscrizione all'ANGS o l'anno di reinscrizione, qualora superiore a due anni di mancata iscrizione.

Entro il 15 ottobre di ciascun anno i centri regionali inviano alla presidenza nazionale un "tabulato" con l'elenco dei soci, suddiviso per sezioni, che hanno espresso l'intenzione di riscrivere per l'anno successivo o che intendono farlo per la prima volta, i soci riammessi che hanno provveduto nei termini di tempo prescritti al versamento delle quote associative arretrate (due anni) di coloro già cancellati dal tabulato perché morosi. Tale situazione ai fini dell'aggiornamento / rinnovo delle tessere sociali e anche ai fini della consistenza complessiva dei soci da prendere in considerazione per le operazioni elettorali e per il controllo contabile delle quote di iscrizione.

I soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che non provvedono a versare, entro la fine di marzo, la quota associativa annuale sono considerati "ritardatari".

Trascorsi due anni nella posizione di "ritardatari" al 31 dicembre del secondo anno vengono dichiarati "morosi", vedasi art. 5 del regolamento.

Con l'iscrizione si riconoscono le gerarchie sociali dell'associazione, nonché il rapporto paritetico tra i soci. Ciò sottintende l'impegno da parte del socio a non ricorrere a qualsiasi autorità esterna all'associazione e/o a non intentare azione legale contro la stessa, o contro altri soci per le controversie derivanti dal rapporto associativo, prima ancora di essersi rimesso alle decisioni degli organi statutari a ciò deputati (Artt. 30 e 47 dello statuto). La mancata osservanza di tale impegno costituisce grave infrazione rendendo il/i socio/soci passibile/i del provvedimento disciplinare di sospensione o espulsione.

c. Diritti

Il titolo di riconoscimento della qualità di socio è costituito dalla tessera sociale.

La tessera di socio consente di partecipare all'attività associativa, anche di altre sezioni, come socio sostenitore, nell'osservanza delle rispettive disposizioni interne.

I cittadini di nazionalità italiana, residenti all'estero, che hanno successivamente assunto la cittadinanza dello Stato che li ospita o siano stati naturalizzati, se sono in possesso dei requisiti indicati all'art.3, dello statuto, possono essere riconosciuti come soci ordinari o come soci amici.

Le tessere annuali o bollini annuali di iscrizione dei soci all'ANGS per l'anno successivo saranno fatte pervenire alle varie sedi delle sezioni, entro la metà del mese di novembre, sulla base dell'elenco degli iscritti nell'anno in corso aggiornato e inviato alla presidenza nazionale entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la perdita di tutti i diritti previsti dallo statuto e dal suo regolamento di attuazione. La quota di iscrizione dell'anno in corso non viene restituita al socio che la chiede o perde detta qualifica.

Il socio che presenta le dimissioni volontarie dall'associazione ha la possibilità di riscriversi solo dopo due anni dalle sue dimissioni, secondo quanto previsto nell'art. 4.

Il socio che non provvede al rinnovo del tesseramento entro il termine stabilito dal precedente art. 4. para. 1b. viene considerato "ritardatario", fino a un massimo di due anni.

Coloro che dopo due anni non hanno provveduto al versamento della quota associativa sono considerati "morosi" con la conseguente perdita della qualifica di socio e dei relativi diritti (art. 5 dello statuto). La sezione deve fino all'atto della dichiarazione di morosità sollecitare il rinnovo dell'iscrizione. Allo scadere dei due

anni nella posizione di “socio ritardatario” il consiglio di sezione, preso atto della mancata iscrizione, delibera la perdita della qualifica di socio per “morosità”, che viene sancita dal presidente del centro regionale. Essa deve essere comunicata per iscritto agli interessati a cura della presidenza del centro regionale e per conoscenza alla sezione che ha deliberato il provvedimento.

Colui che perde la qualifica di socio per morosità può chiedere di essere riammesso alla associazione se la domanda di riammissione viene avanzata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla perdita della qualifica di socio per morosità. In tal caso, con il pagamento delle quote associative arretrate e quella dell’anno in corso, il socio conserva l’anzianità di iscrizione come se non fosse intervenuta alcuna interruzione.

Il socio invece che chiede la riammissione nell’associazione dopo più di due anni di morosità, ma oltre i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, verrà considerato nuovo socio iscritto, perdendo di fatto l’anzianità pregressa di iscrizione. Per poter essere iscritto l’interessato dovrà effettuare il pagamento delle quote associative arretrate e quella dell’anno in corso.

Analogamente quanto sopra deve essere attuato anche per il socio che ha dato le dimissioni volontarie e che si riscrive dopo il secondo anno dalle dimissioni.

Fra i motivi che danno luogo alla perdita della qualifica di socio, elencati nell’art. 5 dello statuto, va anche considerata la sopravvenuta cancellazione dagli elenchi dell’elettorato attivo a seguito di condanna penale con “interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici”.

Coloro che perdono la qualifica di socio sono tenuti a restituire la tessera alla sezione. Qualora rivestano cariche sociali in ambito organi centrali e periferici la tessera deve essere restituita alla presidenza nazionale.

Sono sospesi ovvero non sono ammessi come soci di qualsiasi categoria cui essi appartengano coloro che: :

- abbiano subito la perdita del grado per reati militari o comuni infamanti;
- siano stati rinviati a giudizio per delitto doloso;
- siano stati sottoposti a misure restrittive;
- sono incorsi nella perdita dell’elettorato attivo a seguito di condanna penale con “interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici”;
- abbiano svolto attività politica / amministrativa o propaganda elettorale e non ai fini politici/amministrativi indossando segni distintivi che possono ricondurre l’appartenenza dei medesimi all’associazione, inficiando di fatto l’apoliticità dell’ANGS, come sancito nell’art. 1 dello statuto.

I soci che per i motivi elencati nello statuto all’ art. 5 para. c., d. abbiano perso la qualifica di socio non possono più iscriversi all’associazione in nessuna delle tipologie di soci previste all’art. 3 dello statuto stesso.

I soci di qualsiasi categoria che in primo e in secondo grado di giudizio ricevono una condanna per reati per i quali è prevista la perdita del grado o per reati militari o comuni infamanti, si intendono sospesi dalla qualità di socio in attesa del giudizio definitivo della Corte di Cassazione.

Queste ragioni di non ammissione o sospensione decadono ove l'interessato ottenga la riabilitazione per non aver commesso il fatto.

La procedura per la riammissione dei casi sopracitati è la seguente:

- la richiesta motivata dell'interessato deve essere inoltrata, a mezzo di lettera raccomandata A/R al centro regionale, e per conoscenza alla presidenza nazionale, che ha deliberato il precedente provvedimento di perdita della qualifica di socio, allegando copia di tutta la documentazione in suo possesso riguardante il procedimento, compresa quella relativa ad eventuali ricorsi;
- il consiglio direttivo del centro regionale si deve riunire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di riammissione. Nel corso della riunione, devono essere esaminate: la documentazione relativa al procedimento a suo tempo svolto, le motivazioni alla base del provvedimento comminato, la richiesta di riammissione o meno, con allegata la documentazione prodotta. L'interessato deve essere ascoltato. L'esame deve essere, quindi, inoltrato al consiglio nazionale per il parere vincolante, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione;
- la comunicazione di riammissione o meno deve essere notificata all'interessato e alla presidenza nazionale entro trenta giorni dalla data della riunione a mezzo di lettera raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (pec);
- in caso di mancata riammissione la richiesta può essere reiterata dopo tre anni, in caso di ulteriore mancata riammissione è data facoltà all'interessato di ricorrere come previsto dall'art. 43 dello Statuto.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 6

(Organi centrali e periferici)

L'associazione per funzionare è strutturata in organi centrali e in organi periferici.

In base alla consistenza numerica, alla residenza e alla libertà di iscrizione presso qualunque sezione da parte degli associati, l'organizzazione periferica prevede la costituzione di organi sociali corrispondenti, in linea di massima, a livello comunale (sezione), a livello ex province (centro territoriale) e a livello regioni amministrative (centro regionale).

Al fine di verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento delle elezioni ai vari livelli degli organi periferici i presidenti di seguito elencati o i loro delegati dovranno presenziare alle elezioni e firmare il verbale che poi sarà inviato alla presidenza nazionale per la ratifica:

- (1) elezioni degli organi elettivi a livello sezione: deve presenziare il presidente del centro regionale o suo delegato;
- (2) elezioni del presidente del centro territoriale: deve presenziare il presidente del centro regionale o suo delegato;

- (3) elezioni del presidente e del vice presidente del centro regionale: deve presenziare il presidente nazionale o un suo delegato, purché facente parte degli organi centrali o periferici dell'associazione;
- (4) elezioni degli organi elettivi a livello sezione all'estero: deve presenziare per l'elezione della sezione madre all'estero il presidente nazionale o un suo delegato, purché facente parte degli organi centrali o periferici dell'associazione. Per le elezioni di una successiva sezione la presidenza nazionale può delegare soci ricoprenti cariche negli organi centrali o periferici, compreso il presidente della sezione madre all'estero;
- (5) elezioni del presidente e vice presidente di centro regionale all'estero: deve presenziare il presidente nazionale o un suo delegato. purché facente parte degli organi centrali o periferici dell'associazione.

Art. 7 *(Cariche sociali)*

Le cariche sociali costituiscono la gerarchia sociale (art. 7 dello statuto). Le motivazioni per l'esclusione alle candidature e gli eventuali ricorsi sono trattati nel citato articolo.

Come riportato nell'art. 1 dello statuto, l'ANGS è una associazione apolitica e, pertanto, coloro che ricoprono cariche politiche a livello internazionale, nazionale, in ambito regione, provincia e comune non possono rivestire cariche sociali in seno all'associazione sia negli organi periferici sia negli organi centrali.

Qualora vengano eletti alle cariche sopramenzionate devono dare con immediatezza le dimissioni dalla carica sociale ricoperta.

Per quanto attiene ai candidati alle varie cariche politiche di cui sopra, all'inizio della campagna elettorale fino alla dichiarazione degli eletti, devono inviare alla presidenza nazionale la dichiarazione di "autosospensione dalla carica sociale ricoperta", ciò nel rispetto delle norme statutarie, art. 1 dello statuto. Qualora non venissero eletti riassumono la carica sociale, se invece vengono eletti si procede alle elezioni per la carica sociale vacante o alla sostituzione con i primi non eletti.

Nel periodo della campagna elettorale, a livello organi centrali, qualora il candidato sia:

- presidente nazionale è sostituito dal vice presidente nazionale;
- vice presidente nazionale è sostituito dal consigliere nazionale più anziano in età;
- segretario generale è sostituito da un membro del collegio dei probiviri;
- tesoriere è sostituito da un membro del collegio dei revisori dei conti;
- presidente del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, del centro studi sono sostituiti dal membro più anziano di detti collegi e del centro studi;
- membro/i dei collegi sopramenzionati o del centro studi è/sono sostituito/i dai primi non eletti.

A livello organi periferici se il candidato è:

- presidente di sezione è sostituito dal vice presidente di sezione o dal consigliere più anziano di età del consiglio di sezione;
- vice presidente di sezione è sostituito dal consigliere più anziano di età della sezione;
- membro del consiglio di sezione è sostituito, per quel periodo di tempo, dal primo non eletto che prenderà, in caso di elezione politica del candidato, ufficialmente la carica di consigliere di sezione;
- membro del consiglio direttivo di centro regionale è sostituito dal vice presidente di sezione o in sua assenza dal consigliere più anziano di età della sezione;
- presidente del centro territoriale è sostituito dal presidente di sezione più anziano di età in ambito centro territoriale;
- presidente del centro regionale è sostituito dal vice presidente del centro regionale;
- vice presidente del centro regionale è sostituito dal presidente di sezione più anziano di età del consiglio direttivo di centro regionale.

Le cariche di presidente e vice presidente sia degli organi centrali che di quelli periferici competono esclusivamente ai soci ordinari, ordinari benemerenti, d'onore e benemeriti che hanno prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non abbiano compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni. Per candidarsi in presenza del limite di età sopra riportato è necessaria l'approvazione in deroga da parte del consiglio nazionale.

A tal fine l'ottantenne candidato alla carica di presidente o vice presidente degli organi centrali e periferici dovrà chiedere alla presidenza nazionale di interessare il consiglio nazionale per le decisioni inerenti alla richiesta di deroga. La presidenza nazionale interesserà al riguardo i membri del consiglio nazionale perché esprimano il parere al riguardo.

La procedura per il conferimento delle cariche sociali a livello sezione, centro territoriale e centro regionale è riportata nel successivo art. 35.

Art. 8

(Durata delle cariche sociali)

Dopo aver completato tre mandati consecutivi in una carica elettiva degli organi centrali e periferici, a meno di quanto riportato nel citato art. 8 dello statuto ed. 2023 per quanto concerne la carica di presidente nazionale, si può essere rieletti nella stessa carica soltanto dopo che sia trascorso almeno un quadriennio.

Art. 9

(Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali)

Le cariche sociali elettive e quelle a nomina diretta per il raggiungimento degli scopi dell'associazione dedicano, nei modi e tempi concordati, il loro tempo e loro energie per il conseguimento delle finalità sociali in modo, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nei limiti di quanto disposto dall'art. 33 D.lgs n. 117/2017 per quanto

applicabile, nonché dell'art.8, in materia di destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.

L'ammontare di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 e dall'art. 89 comma 3 a) del D.Lgs. 117/2017 viene stabilito annualmente dal consiglio nazionale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

In particolare, quanto sopra riportato è previsto per:

- il personale della segreteria della presidenza nazionale, nella quale è inserito anche il tesoriere, quale economo dell'ANGS;
- la redazione del periodico "Il Granatiere".

Il rimborso spese per il personale della segreteria della presidenza nazionale e per la redazione del periodico "Il Granatiere" è calcolato secondo la tabella ACI relativa al "rimborso chilometrico";

- i membri del consiglio nazionale e del comitato nazionale, ai quali, quando convocati dalla presidenza nazionale sono concessi i rimborsi delle spese di viaggio nonché quelle di vitto e alloggio presso alberghi di 2^a categoria o in foresterie delle forze armate;
- i membri dell'assemblea nazionale o loro delegati, che qualora convocati, non nel corso del raduno nazionale, avranno rimborsate le spese di viaggio, nonché quelle di vitto e di alloggio in alberghi di 2^a categoria o in foresterie delle forze armate relative ai giorni effettivi di riunione, compresa la notte di arrivo;
- chiunque venga autorizzato dalla presidenza nazionale a svolgere attività fuori sede per conto della stessa al quale verranno rimborsate le spese di viaggio, nonché il vitto e l'alloggio in alberghi di 2^a categoria o presso le foresterie delle forze armate, per il tempo previsto di permanenza fuori sede.

CAPO III

Attribuzioni e compiti degli organi periferici

Art. 10

(Il Nucleo)

Il nucleo si può dotare della Colonnella riportante il nominativo della località ove si è costituito. La Colonnella del nucleo sfilerà a fianco di quella della sezione di cui lo stesso fa parte. L'alfiere è il fiduciario del nucleo stesso.

Art. 11

(Le Sezioni in territorio nazionale)

Le sezioni sono l'elemento propulsivo dell'intera ANGS. Esse hanno uguale peso decisionale, indipendentemente dal numero dei loro iscritti effettivi, così come sancito nell'art. 11 dello statuto.

La scelta del nominativo del Caduto cui intitolare la sezione è effettuata dal consiglio di sezione che sottopone la proposta, per l'approvazione, alla presidenza nazionale, per il tramite del presidente di centro regionale.

In caso di scioglimento di una sezione è responsabilità del presidente della sezione consegnare al presidente del centro regionale la Colonnella, la cassa, i documenti di seguito elencati:

- statuto;
- regolamento di attuazione dello statuto;
- guida pratica per i presidenti di sezione;
- guida alle operazioni elettorali degli organi e delle cariche sociali;
- raccolta delle disposizioni emanate dagli organi centrali e periferici;
- registri annuali dei soci ordinari e amici;
- registri dei soci d'onore e benemeriti iscritti alla sezione;
- raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi;
- raccolta dei verbali dell'assemblea generale dei soci della sezione e del consiglio di sezione;
- registro inventario dei materiali in dotazione;
- registri di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- pubblicazioni e normative.

Sezione Musica d'ordinanza dell'ANGS (MOANGS)

La sezione musica d'ordinanza dell'ANGS (MOANGS) è il complesso musicale caratteristico del corpo dei Granatieri di Sardegna in congedo ed è costituito dalle varie tipologie di musicanti costituenti una banda e rappresenta un mezzo di comunicazione importantissimo per la promozione e il conseguimento delle finalità associative. Essa opera nel rispetto dello statuto dell'ANGS e del regolamento di attuazione dello stesso.

La sua costituzione, l'organico, la dipendenza, il reclutamento, il tesseramento, la sede, il supporto, l'organo di coordinamento e controllo, le attività, la documentazione, il patrimonio, i diritti di pubblica esecuzione (SIAE) e le varie sono riportati nell'Annesso A, mentre l'uniforme nell'Annesso B.

Art. 12

(Sezioni non più attive)

Il presidente di centro territoriale e quello di centro regionale qualora, su segnalazione del presidente di sezione o di un suo consigliere, vengano a conoscenza che il numero di soci ordinari e soci amici in una sezione è inferiore nella loro totalità alle tre unità, devono dichiarare la sezione non più attiva, verbalizzando il passaggio della sezione a nucleo. Esso verrà inserito nella sezione territorialmente più vicina. La colonnella dovrà essere custodita dal presidente del centro regionale fino alla ricostituzione della sezione che avverrà, solo quando sarà possibile reperire almeno due soci ordinari (o d'onore o benemeriti) ed un socio amico residenti nella località riportata sulla colonnella o in zone ad essa limitrofe. Per zone limitrofe si intendono i comuni confinanti di prima corona. Per i soci fondatori della sezione residenti nei comuni confinanti di seconda corona o nella provincia dovrà essere chiesta dal centro regionale ANGS la formale autorizzazione alla presidenza nazionale.

Per la ricostituzione di una sezione non più attiva valgono le stesse disposizioni previste per la costituzione di una nuova sezione.

Obbligo morale e associativo di ciascun associato, specie per i presidenti di sezione, di centro territoriale e di centro regionale, è quello di ricercare nuovi soci per mantenere in vita le sezioni, per far rinascere quelle inattive, nonché aprirne altre nuove.

Art. 13 *(Le Sezioni all'estero)*

Le sezioni all'estero devono tener conto delle realtà locali, curando che la loro costituzione e le attività sociali avvengano nel rispetto, oltre che delle norme statutarie dell'ANGS, anche delle leggi dello Stato ospitante e in stretta osservanza delle eventuali specifiche direttive delle autorità diplomatiche e/o consolari nazionali.

Il verbale di costituzione della sezione deve essere inviato alla presidenza nazionale dal neo presidente eletto. La presidenza nazionale ratifica la costituzione della sezione informando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per il tramite dell'addetto militare / navale / aeronautico presso l'ambasciata del Paese ospitante. Il presidente neo eletto informa invece le autorità locali, ove ha sede la sezione.

Il presidente della sezione, qualora la stessa sia l'unica sezione presente nello Stato assume, su delibera del consiglio nazionale, la carica di presidente di centro regionale seguito dal nome dello Stato (es. centro regionale Argentina, centro regionale Francia, centro regionale USA, ecc.). In presenza di due o più sezioni nello stato estero i presidenti di dette sezioni eleggono, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente del centro regionale nella madrepatria, il presidente del centro regionale estero e il consiglio direttivo del medesimo.

Il presidente del centro regionale estero, nel rispetto delle norme statutarie, ha, per quanto applicabili e nel rigoroso rispetto delle leggi dello Stato ospitante, i doveri e i compiti che in Italia hanno i presidenti dei centri regionali.

Il presidente del centro regionale estero rappresenta presso le autorità diplomatiche e consolari italiane e presso le autorità del Paese ospitante il presidente nazionale e tramite la sua persona l'associazione nazionale Granatieri di Sardegna.

Art. 14 *(Assemblea generale dei soci della sezione)*

Nella comunicazione ai soci della convocazione dell'assemblea generale di sezione occorre riportare:

- l'indicazione del tipo di assemblea: "ordinaria annuale", "ordinaria per elezioni", "straordinaria" (in questo caso va indicata la motivazione);
- la località e la sede ove avrà luogo l'assemblea, data e ora della convocazione, specificando il gruppo data orario della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da tenersi nei giorni successivi alla prima convocazione;

- gli argomenti posti all' "ordine del giorno" e le modalità (luogo e tempi) per prendere visione del bilancio prima della riunione, nel caso di approvazione dello stesso. Nell'O.d.G. non può essere riportata la voce "varie".

Al fine di consentire la maggiore possibile partecipazione dei soci, l'assemblea, salvo particolari motivi, deve essere effettuata in un giorno semifestivo o il giorno antecedente quello festivo o il giorno festivo stesso. La preferenza del tipo di giorno, per la convocazione delle successive riunioni, dovrà essere decisa e verbalizzata nel corso della prima riunione dell'assemblea in modo che sia fin da quel momento a tutti nota.

La comunicazione deve essere estesa ai soci di eventuali nuclei aggregati alla sezione. All'assemblea possono intervenire il presidente del centro territoriale, quello di centro regionale ed eventualmente un delegato della presidenza nazionale.

Il segretario della sezione funge da relatore per i lavori dell'assemblea e provvede alla compilazione del verbale. Al verbale, firmato dal segretario e dal presidente dell'assemblea, deve essere sempre allegato il "rendiconto economico finanziario consuntivo" e quello preventivo che devono essere conservati agli atti della sezione.

Copia del verbale e del rendiconto economico finanziario consuntivo e di quello preventivo, per l'anno finanziario successivo, sarà cura della presidenza della sezione inviarli in copia, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta assemblea, al presidente del centro territoriale e a quello del centro regionale, per la verifica di merito e l'inoltro da parte del centro regionale alla presidenza nazionale per la stesura del bilancio generale dell'associazione.

In attuazione all'art. 38 dello statuto la gestione amministrativa delle sezioni è autonoma.

In caso di assenza o indisponibilità del tesoriere della sezione, le funzioni di tesoriere vengono assolte da un consigliere.

Ogni sezione, centro territoriale e centro regionale dovrà, solo qualora riceva i fondi del 5x 1000, oppure contributi da parte delle istituzioni, degli enti pubblici essere in possesso di:

- *codice fiscale*, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- *conto corrente postale/bancario*;
- *casella di posta certificata*.

La posta certificata (pec) deve essere comunque attivata a livello centro regionale indipendentemente dalle assegnazioni/contributi ricevuti. Le spese di attivazione e di rinnovo della posta certificata a livello centro regionale sono a carico della presidenza nazionale.

Esempi di nominativi da utilizzare per la posta certificata - pec:

assogranatierisezcuneo@pec.it, per le sezioni;

assogranatierictcuneo@pec.it, per il centro territoriale;

assogranatieripiemonte@pec.it, per il centro regionale.

Ogni sezione /centro territoriale/centro regionale deve munirsi di e-mail istituzionale che costituisce oggetto di passaggio di consegne tra i relativi presidenti.

Esempi di nominativi da utilizzare per la e-mail:

assogranatieriseznapoli@gmail.com, per le sezioni;

assogranatierictnapoli@gmail.com , per il centro territoriale;

assogranatiericampania@gmail.com, per il centro regionale.

Altresì, ogni presidente di sezione, di centro territoriale e di centro regionale deve rilasciare, alla presidenza nazionale, dichiarazione liberatoria in originale nella quale autorizza la pubblicazione del proprio recapito telefonico e della sua eventuale e-mail privata sul sito ufficiale dell'ANGS.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria annuale o straordinaria possono svolgersi per alzata di mano. Hanno diritto di voto tutti i soci presenti ad eccezione dei soci sostenitori.

Le votazioni per il rinnovo degli organi e delle cariche sociali della sezione sono riportate nel art. 35.

Il socio con diritto di voto che non può intervenire all'assemblea ordinaria per le elezioni può farsi rappresentare da altro socio della stessa sezione, mediante delega scritta. Il socio delegato consegna la delega alla commissione elettorale prima dell'inizio delle votazioni.

Nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali è consentita una sola delega per ciascun socio.

Nelle assemblee ordinarie per le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, il presidente dell'assemblea assume le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli si avvale della collaborazione di due scrutatori, scelti fra i soci effettivi presenti.

È tuttavia possibile che il consiglio di sezione fin dalla redazione dell'ordine del giorno preveda che il presidente del seggio elettorale sia altro socio iscritto alla sezione eletto dall'assemblea, avente i requisiti per la carica.

I componenti la commissione elettorale (presidente e scrutatori) devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere soci in regola con i versamenti delle quote sociali per l'anno in corso;
- non essere candidati alle elezioni;
- non aver mai riportato le sanzioni di “espulsione” o “revoca da una carica associativa” ;
- non aver mai riportato la sanzione di “sospensione” dall'Associazione.

La commissione elettorale al termine dei lavori provvede alla compilazione del verbale. Il citato verbale firmato dai componenti la stessa commissione deve essere successivamente inviato in copia, a cura della presidenza della sezione, alla presidenza del centro territoriale, a quella del centro regionale e alla presidenza nazionale.

Nel caso di assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti economici finanziari (consuntivo e preventivo) concomitante con l'assemblea ordinaria quadriennale per le elezioni per il rinnovo degli organi periferici (art. 8 dello statuto) devono essere redatti due distinti verbali uno per l'approvazione dei rendiconti economici finanziari e l'altro per il rinnovo delle cariche della sezione.

Art. 15
(Consiglio di sezione)

La convocazione dei consiglieri per la seduta del consiglio di sezione deve essere resa nota con i mezzi di comunicazione disponibili, a cura del presidente della sezione con adeguato anticipo, almeno quindici giorni prima. Il consiglio di sezione si intende regolarmente costituito, con facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi titolo al voto deliberativo. In nessun caso è ammessa la votazione per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente di sezione.

Il segretario della sezione funge da relatore per i lavori del consiglio e compila il verbale di riunione. In caso di indisponibilità del segretario le funzioni di relatore sono svolte da uno dei consiglieri presenti, designato nella circostanza.

Il verbale, firmato da tutti i consiglieri intervenuti, deve essere inviato in copia, entro quindici giorni dalla data della riunione, alla presidenza del centro territoriale e a quella del centro regionale.

Ogni consigliere, all'atto della nomina, può ricevere su designazione del presidente della sezione, in relazione alla organizzazione interna, l'incarico di seguire una o più attività, quali ad esempio:

- manifestazioni sociali;
- relazioni sociali ed attività promozionali;
- attività culturali, ricreative e sportive;
- attività aventi scopi sociali e di protezione civile.

Ogni qualvolta, durante i quattro anni del mandato, per cessazione definitiva dalla carica di uno dei consiglieri si verifica una vacanza, il consiglio di sezione deve ripristinare la propria consistenza numerica secondo la seguente procedura:

- nominare consigliere il socio ordinario o amico, a seconda la tipologia di vacanza determinatasi (socio ordinario o socio amico), che nelle ultime elezioni risultava essere il primo dei "non eletti" nella relativa lista di candidati, nel rispetto delle quote minime stabilite per i soci ordinari e per i soci amici;
- esauriti i candidati disponibili viene convocata una assemblea straordinaria di sezione per l'elezione dei consiglieri necessari a ricoprire le vacanze verificatesi (prevedendo, se possibile, alcune riserve per poter far fronte ad eventuali successive vacanze).

Per questa esigenza possono candidarsi solo i soci ordinari o quelli amici che:

- risultavano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alla sezione e hanno provveduto al versamento della quota sociale per l'anno in corso;
- non hanno mai riportato la sanzione di "espulsione" o "revoca dalla carica" o non abbiano in corso la valutazione per la sanzione di "sospensione" dall'associazione;
- non abbiano rassegnato le dimissioni o non siano stati dichiarati decaduti da cariche sociali nel quadriennio in corso per i motivi di cui all'art.7 dello Statuto.

A similitudine di quanto avviene per il rinnovo degli organi e delle cariche sociali, le votazioni per eleggere quei consiglieri necessari a ricostituire il “plenum” del consiglio di sezione devono essere svolte con le stesse modalità indicate previste nel art. 35.

Qualora l'esigenza di eleggere eventuali consiglieri si verifichi nell'imminenza dell'assemblea ordinaria annuale è sufficiente inserire nell'ordine del giorno l'argomento: “Elezioni di n° ... consiglieri” evitando così la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Il consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni del consiglio decade dalla carica e viene sostituito secondo la procedura descritta al precedente 5° comma.

Della avvenuta perdita della carica di consigliere e della motivazione che l'ha determinata il presidente della sezione deve darne comunicazione scritta sia all'interessato, mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata (pec), sia al presidente del centro territoriale che a quello del centro regionale.

Qualsiasi variazione che avviene nell'ambito del consiglio di sezione deve essere comunicata alla presidenza nazionale per la prescritta ratifica, dandone conoscenza agli organi sociali gerarchici.

Il presidente della sezione decade in caso di mancata approvazione del rendiconto economico finanziario da parte dell'assemblea o per mozione di sfiducia approvata con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, il consiglio di sezione in carica dovrà, tramite il presidente del centro regionale, inviare alla presidenza nazionale il verbale del consiglio, con specificate, caso per caso, le motivazioni che hanno determinato la sfiducia. Il vice presidente, se previsto nell'ambito della sezione o il consigliere più anziano, sostituirà per il tempo necessario il presidente dando corso alle procedure per la convocazione delle elezioni, secondo la tempistica e le modalità stabilite dall'art. 35 del presente regolamento di attuazione dello statuto.

Art. 16

(Il Presidente di sezione)

Il presidente di sezione è eletto dall'assemblea dei soci della sezione in regola con il tesseramento annuale, tra i soci che si sono candidati alla carica di presidente di sezione. Detti candidati devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

Il presidente entra a far parte del consiglio di sezione.

La votazione avviene a scrutinio segreto. È eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

In caso che la votazione dia parità tra i candidati, si procede al ballottaggio. Nell'assumere la carica il presidente della sezione diviene il responsabile della sezione stessa e il custode della bandiera Colonnella che dovrà passarla in consegna al suo successore. Sceglie e nomina l'alfiere della bandiera Colonnella; la sua nomina è ratificata dal consiglio di sezione.

Egli risponde alla presidenza nazionale dell'operato del consiglio di sezione da lui presieduto.

Ai fini della corretta gestione della sezione deve assicurare la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni, dei registri e raccolte di seguito elencati:

- statuto;
- regolamento di attuazione dello statuto;
- raccolta delle disposizioni emanate dagli organi centrali e periferici;
- registri annuali dei soci ordinari e amici;
- registro dei soci d'onore e benemeriti iscritti alla sezione;
- raccolta dei verbali del consiglio di sezione e dell'assemblea generale;
- registro dei verbali delle elezioni degli organi e cariche costituenti la sezione e relative ratifiche della presidenza nazionale;
- registro protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- registro assegnazioni ricevute;
- rendiconto economico finanziario e quello preventivo approvati dal centro regionale sovraordinato (vedasi art. 39).

In caso di impedimento prolungato, inferiore ai centoventi giorni, ad esercitare il proprio mandato, il presidente, con delibera del consiglio direttivo, viene sostituito, per il tempo necessario dal vice presidente, qualora alla sezione risultino iscritti come minimo venti soci, in caso contrario dal consigliere più anziano tra i soci ordinari.

In caso invece di prolungato impedimento (oltre i centoventi giorni) o comunque di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza naturale da parte del presidente di sezione, il consiglio di sezione, acquisito il parere da parte del presidente del centro regionale, dichiara decaduto dalla carica il presidente di sezione. Da quel momento ha inizio la sede vacante. Entro il trentesimo giorno l'assemblea generale dei soci si deve riunire per l'elezione del nuovo presidente, la cui durata del mandato sarà fino alla naturale scadenza del mandato quadriennale già in corso.

Analogamente, si applicano le stesse disposizioni qualora sia contemporaneo l'impedimento da parte del presidente e del vice presidente, della sezione, con la sola variante che l'assemblea generale dei soci dovrà eleggere anche il vice presidente

In caso di dimissioni del presidente della sezione, che vanno presentate al consiglio di sezione e approvate dal consiglio direttivo del centro regionale, il presidente dimissionario, come previsto dallo statuto art. 16, rimane in carica per la gestione ordinaria della sezione, tra le quali la definizione della data di convocazione dell'assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo presidente, che deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di accettazione delle dimissioni da parte del consiglio direttivo del centro regionale.

I presidenti della sezione, che desiderano riunirsi per discutere problematiche locali di comune interesse, devono chiedere la preventiva autorizzazione al presidente del centro regionale inviando al medesimo l'ordine del giorno con gli argomenti di discussione. Non è previsto l'inserimento della voce "varie" nell'ordine del giorno.

I presidenti delle sezioni devono tenere aggiornati i presidenti di centro territoriale e del centro regionale sulle attività locali di maggior rilievo a livello sezione.

In ordine a ciò dovranno inviare al centro territoriale e a quello regionale:

- comunicazioni con le quali vengono convocate le assemblee di sezione e i relativi ordini del giorno;
- corrispondenza che deve essere inoltrata alla presidenza nazionale:
 - . copia dei verbali delle assemblee e dei consigli di sezione;
 - . problematiche associative;
 - . pianificazione e programmazione annuale di tutte le attività della sezione con la stima dei costi e le indicazioni relative alla copertura finanziaria per ciascuna di esse;
 - . rendiconto economico finanziario in presenza di contributi e quello preventivo in caso di richiesta di eventi/manifestazioni onerose a livello finanziario.

In relazione alle responsabilità legali e amministrative degli atti compiuti dal presidente di sezione sarebbe auspicabile che a tale carica sociale venga eletto un socio ordinario, che abbia la residenza nel comune ove ha sede la sezione o in zona viciniora.

Art. 17

(Il Vice Presidente di sezione)

Alla sezione compete il vice presidente di sezione ove siano iscritti più di venti soci.

Il vice presidente di sezione è eletto dall'assemblea dei soci della sezione in regola con il tesseramento annuale, tra i soci che si sono candidati alla carica di vice presidente di sezione. Detti candidati devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

La votazione avviene a scrutinio segreto. È eletto vice presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

In caso di risultato di parità si procede, nella stessa giornata al ballottaggio, dopo che l'assemblea dei soci della sezione si è riunita per definire il nominativo del candidato da eleggere.

Egli risponde al presidente della sezione degli incarichi di volta in volta affidati e di quelli a lui delegati.

Ai fini della corretta gestione della sezione controlla la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni, dei registri e raccolte previsti per la sezione.

In caso di impedimento prolungato, inferiore ai centoventi giorni, ad esercitare il proprio mandato, il vice presidente della sezione, con delibera del consiglio di sezione, viene sostituito, per il tempo necessario dal consigliere più anziano.

In caso invece di prolungato impedimento (oltre i centoventi giorni) o comunque di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza naturale da parte del vice presidente di sezione, il consiglio di sezione, acquisito il parere da parte del presidente di sezione, del centro territoriale e di quello regionale, dichiara decaduto dalla carica il vice presidente di sezione.

Da quel momento ha inizio la sede vacante della vice presidenza. Entro il trentesimo giorno l'assemblea generale dei soci si deve riunire per l'elezione del nuovo vice

presidente, la cui durata del mandato sarà fino alla scadenza del mandato quadriennale già in corso.

Art. 18

(Il Segretario di sezione e il Tesoriere di sezione)

1. Segretario di sezione

È scelto e nominato dal presidente di sezione e la sua nomina è ratificata dal consiglio di sezione.

È il coadiutore del presidente di sezione in tutte le sue funzioni e risponde della propria attività al presidente e al consiglio di sezione.

È direttamente responsabile della gestione/coordinamento delle attività della sezione e del disbrigo delle pratiche inerenti alla gestione delle attività associative, nonché all'archiviazione delle stesse.

Su delega del presidente mantiene i rapporti relativi al corretto funzionamento delle attività dell'associazione con le varie istituzioni / organizzazioni locali, con le quali l'associazione si deve interfacciare per fini istituzionali e sociali e di protezione civile.

Partecipa alle sedute del consiglio di sezione quale segretario relatore. Ha facoltà di voto consultivo.

In qualità di responsabile del funzionamento della sezione ha le seguenti funzioni:

- firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione, qualora delegato dal presidente;
- redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del consiglio di sezione;
- sovrintendere al disbrigo della corrispondenza;
- controfirmare gli atti sociali;
- ricevere tutte le disposizioni provenienti dagli organi sociali e comunicarne il contenuto al presidente;
- tenere l'archivio, il protocollo associativo, i sigilli e i registri / documenti dell'associazione;
- sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati e inoltrati al centro territoriale, a quello regionale e alla presidenza nazionale, tramite il centro regionale;
- disporre l'informazione agli associati sulle decisioni adottate dagli organi associativi per via cartacea o per via informatica;
- predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni locali dell'associazione;
- svolgere ogni altro compito a lui delegato dal consiglio di sezione.

Il segretario di sezione può avvalersi di collaboratori a titolo gratuito cui conferisce, dopo aver sentito il parere del presidente, formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al consiglio di sezione.

2. Il Tesoriere di sezione

E' scelto e nominato dal presidente di sezione e la sua nomina è ratificata dal consiglio di sezione.

E' il coadiutore/consulente del presidente di sezione in campo amministrativo e con lui è corresponsabile per tutto quanto attiene all'amministrazione dei fondi e di tutti i beni appartenenti all'associazione.

Partecipa alle sedute del consiglio di sezione con facoltà di voto consultivo per quanto attiene alla materia amministrativa.

In qualità di economo della sezione ha le seguenti funzioni:

- sovrintendere alla contabilità associativa, nonché all'archivio della stessa;
- firmare i mandati di entrata e di uscita dei fondi unitamente al presidente di sezione;
- provvedere agli acquisti e alle riparazioni, per le spese debitamente pre-autorizzate;
- compilare/aggiornare gli inventari delle attività e dei materiali;
- tenere in custodia i beni dell'associazione;
- controllare i versamenti annuali degli associati;
- predisporre il rendiconto economico finanziario in presenza di contributi e quello preventivo da sottoporre alla analisi / valutazione e successiva approvazione degli organi associativi;
- predisporre i mandati di pagamento e di incasso della sezione, sottoscritti congiuntamente dal presidente e dal segretario di sezione, nonché tutti gli atti a essi connessi;
- aggiornare mensilmente il consiglio di sezione sull'andamento della gestione del rendiconto economico finanziario (quali ad esempio: somma a disposizione delle banche / poste e incassi, totale impegni di spesa deliberati o assunti, somme disponibili per la copertura finanziaria delle deliberazioni, totale debiti da pagare, ecc.);
- svolgere tutte le funzioni che gli vengono delegate dal consiglio di sezione.

Il tesoriere potrà avvalersi di collaboratori, a titolo gratuito, cui conferisce, dopo aver sentito il parere del presidente, formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al consiglio di sezione.

Art. 19 *(Centri territoriali)*

I candidati alla presidenza dei Centri Territoriali devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

I presidenti dei centri territoriali per acquisire direttamente la dovuta conoscenza sulla organizzazione interna delle sezioni facenti parte del territorio di competenza e verificare la validità della loro vita associativa devono, orientativamente, visitare ogni sezione, come minimo, una volta l'anno ispezionando e vistando tutti i registri previsti dal regolamento di attuazione dello statuto e gli altri documenti associativi ad

essi correlati. Particolare attenzione deve essere posta al registro dei soci, al registro dei verbali delle assemblee e del consiglio di sezione, agli atti amministrativi e alla loro conservazione, nonché alla regolare consegna ai soci delle tessere e del periodico “Il Granatiere” da parte delle poste italiane.

Di tali visite ispettive deve essere data comunicazione alla presidenza di centro regionale alla quale dovrà successivamente essere inviata dettagliata relazione.

I presidenti dei centri territoriali possono assistere, quando ritenuto opportuno e a titolo personale, alle manifestazioni sociali delle sezioni, dandone preventiva informazione ai presidenti di sezione interessati e a quelli sovraordinati.

Se richiesto dai presidenti di sezione, il presidente del centro territoriale può autorizzare e convocare riunioni per discutere problematiche locali o territoriali di comune interesse, informando la presidenza di centro regionale. A tali riunioni, se lo ritiene opportuno, potrà assumerne la presidenza.

I presidenti di centro territoriale sono tenuti a compilare annualmente una relazione al 31 dicembre di ciascun anno, nella quale per ogni sezione di giurisdizione dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi di maggior interesse (situazione sociale, iscrizioni avvenute nel corso dell'anno, attività svolta, eventi di rilievo, necessità particolari, tenuta dei registri, situazione economica finanziaria, rendiconto economico finanziario e quello preventivo, pianificazione e programmazione delle attività associative per l'anno successivo). La relazione, corredata di pareri e proposte, dovrà essere inviata alla presidenza di centro regionale entro il 15 gennaio, per il suo esame, parere e successivo inoltro alla presidenza nazionale.

Art. 20

(Centri regionali)

Presidente

I candidati alla presidenza e alla vice presidenza dei centri regionali devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

I presidenti dei centri regionali, dovranno effettuare analogamente a quanto riportato nell'art. 19 visite ispettive alle sezioni dipendenti, ciò al fine di acquisire direttamente la dovuta conoscenza sulla organizzazione interna dei centri territoriali e delle sezioni presenti nel territorio di competenza e verificare la validità della loro vita associativa. Orientativamente, a scelta, devono visitare annualmente il trenta per cento delle sezioni ispezionando e vistando tutti i registri previsti dal regolamento di attuazione dello statuto e gli altri documenti associativi ad essi correlati. Particolare attenzione deve essere posta alle nuove iscrizioni all'associazione, agli atti amministrativi, alle elezioni dei presidenti e dei vice presidenti degli organi periferici, alla conservazione dei tabulati riportanti gli elenchi dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché alla consegna ai soci delle tessere e del periodico “Il Granatiere”, da parte delle poste italiane.

Di tali visite ispettive deve essere data comunicazione alla presidenza nazionale, alla quale dovrà successivamente essere inviata una dettagliata relazione.

I presidenti dei centri regionali possono assistere, quando ritenuto opportuno e a titolo personale, alle manifestazioni/cerimonie non pianificate/programmate delle sezioni, dandone preventiva informazione ai consigli interessati e alla presidenza del centro territoriale competente.

Su mandato della presidenza nazionale, oppure su richiesta delle sezioni interessate, il presidente del centro regionale può intervenire alle riunioni dei consigli delle sezioni, allo scopo di seguire direttamente l'andamento della vita sociale delle sezioni, specie di quelle che manifestano difficoltà nello svolgimento di una regolare vita associativa. Nel periodo delle elezioni degli organi centrali dispone la convocazione di riunioni a livello sezione e di centro territoriale per la presentazione dei candidati stessi e del loro programma.

I presidenti dei centri regionali, sulla base delle relazioni delle sezioni e dei centri territoriali sono tenuti a compilare annualmente una relazione, al 31 dicembre, nella quale dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi di maggior interesse (situazione sociale, attività svolta, eventi di rilievo, necessità particolari, situazione economica finanziaria, rendiconto economico finanziario e quello preventivo, pianificazione e programmazione delle attività associative per l'anno successivo). La relazione, corredata di pareri e proposte, dovrà essere inviata alla presidenza nazionale entro il 31 gennaio.

Il presidente del centro regionale sceglie e nomina il segretario del centro regionale, il tesoriere e l'alfiere del Labaro.

In presenza di una sola sezione ANGS nell'ambito di una regione amministrativa, il comitato nazionale, tenuto conto della mancanza oggettiva di soci ordinari per costituire altre sezioni, può decidere di dar vita ugualmente al centro regionale e il presidente di detta sezione ricoprirà anche la carica di presidente di centro regionale.

I centri regionali composti da almeno venti sezioni possono eleggere due vice presidenti di centro regionale.

Il presidente del centro regionale svolge nel campo delle attività associative regionali le azioni a seguito riportate riguardanti:

- propaganda:

divulgazione delle finalità dell'associazione in modo da agevolare l'incremento degli iscritti e propagandare l'arruolamento dei giovani nella specialità dei Granatieri di Sardegna;

- informazione:

- verso coloro che nell'ambito dell'associazione desiderano conoscere specifici problemi associativi e risolvere casi personali attinenti al servizio prestato nell'esercito, con riferimento alle previdenze ed ai riconoscimenti;
- verso le sezioni, consigliando la via da seguire sia per tradurre in concreto le loro iniziative sia per la realizzazione pratica degli scopi statutari e/o di nuove attività associative;

- attivazione:

- ricerca, nell'ambito del centro regionale, di località in cui sia possibile ed opportuno costituire sezioni o nuclei;

- promozione di iniziative atte a favorire attività collaterali idonee a suscitare simpatie e consensi verso l'Associazione nell'ambito delle popolazioni locali;
- sociale e di protezione civile
secondo le direttive emanate dalla presidenza nazionale.

Inoltre, al presidente del centro regionale sono attribuiti i seguenti compiti sovrintendere:

- a tutte le operazioni del tesseramento degli associati del proprio centro regionale, con particolare riferimento all'aggiornamento del libro annuale degli associati e delle quote pagate dai soci. Gli elenchi e i bollettini di versamento delle quote devono essere sempre aggiornati, senza soluzione di continuità e inviati al segretario generale dell'ANGS per i successivi atti di competenza del medesimo e del tesoriere;
- alla individuazione da parte delle sezioni dei monumenti dedicati ai granatieri.

In sintesi, il presidente di centro regionale deve possedere una approfondita conoscenza dei problemi delle sezioni e dei centri territoriali della propria giurisdizione, in modo da poterli efficacemente rappresentare a livello nazionale.

Consiglio direttivo di Centro regionale

Per quanto attiene alla reciproca posizione dei consiglieri nazionali e dei consiglieri dei vari organi periferici in merito alle attività associative nell'ambito dell'organizzazione periferica, va tenuto presente che:

- fra i consiglieri nazionali degli organi centrali e i consiglieri degli organi periferici non esiste alcun rapporto di dipendenza;
- nell'interesse dell'associazione è necessario che venga mantenuto tra i citati consiglieri un assiduo contatto, mediante scambi di idee, di impressioni e di informazioni utili a consentire una approfondita conoscenza delle sezioni di competenza;
- il presidente nazionale quando non può intervenire a una cerimonia / manifestazione alla quale è stato invitato, di massima, delega a rappresentarlo, se fuori sede, il presidente del centro regionale o in sua assenza un consigliere regionale. Qualora le cerimonie, manifestazioni avvengano nella sede della presidenza nazionale può delegare un membro della presidenza nazionale, un consigliere nazionale, il presidente del centro regionale ove ha sede la presidenza o un socio d'onore oppure benemerito;
- nel caso in cui alla cerimonia / manifestazione partecipino sia un membro della presidenza nazionale, sia un consigliere nazionale, sia il presidente del centro regionale competente per territorio sia un socio d'onore oppure benemerito, l'associazione sarà ufficialmente rappresentata dal membro della presidenza nazionale o dal consigliere nazionale delegato dal presidente nazionale.

Capo IV
Attribuzioni e compiti organi centrali

Art. 21
(Assemblea nazionale)

Il presidente nazionale può convocare l'assemblea nazionale in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, oppure stabilire, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3 del codice civile, che le decisioni dei membri costituenti la stessa siano anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il parere espresso al riguardo.

Con sufficiente anticipo, rispetto all'ora fissata per l'inizio dei lavori, una apposita commissione, nominata dal presidente nazionale, dà inizio alle operazioni di verifica dei poteri (identificazione dei rappresentanti e accertamento della regolarità delle deleghe).

Tale commissione è formata da:

- vice presidente nazionale, con funzioni di presidente;
- due consiglieri nazionali o presidenti di centro regionale, quali membri.

La nomina della commissione può essere effettuata sul momento ma, a guadagno di tempo, è preferibile che essa venga effettuata e resa nota con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea.

Se all'ora stabilita per l'accesso alla sala di riunione uno o più dei componenti designati non risultano presenti, il presidente nazionale, o un suo delegato, procederà alle necessarie integrazioni con consiglieri nazionali o presidenti di centro regionale in loco presenti.

Effettuata la verifica dei poteri, il presidente nazionale assume la presidenza dell'assemblea nazionale coadiuvato dal segretario generale dell'associazione che ha anche il compito di compilare il verbale della seduta.

Qualora si renda necessario procedere ad operazioni di voto, queste si svolgeranno, in genere, mediante scheda o alzata di mano o per acclamazione.

Il controllo e lo scrutinio dei voti espressi a mezzo scheda è demandato alla commissione di cui sopra.

Oltre all'elezione delle cariche riportate nell'art. 21 dello statuto l'assemblea nazionale tratta anche gli argomenti elencati nel corrispondente articolo dello statuto.

Art. 22
(Consiglio nazionale)

Il presidente nazionale può convocare il consiglio nazionale in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, oppure stabilire, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3 del codice civile, che le decisioni dei membri costituenti la stessa siano anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal

caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il parere espresso al riguardo.

Il consiglio nazionale, le cui attribuzioni e composizione sono riportati nell'art. 22 dello statuto, è convocato dal presidente nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la cui approvazione avviene per alzata di mano.

Il consiglio nazionale procede alle nomine previste all'art. 22, dello statuto. Ciascun membro del consiglio ha diritto a un solo voto.

Il consiglio nazionale delibera i provvedimenti da porre in essere su tutte le questioni che interessano gli aspetti dell'ANGS, art. 22 dello statuto, escluse quelle riservate alla assemblea nazionale, art. 21 dello statuto.

Gli argomenti e le comunicazioni in ambito consiglio nazionale sono di esclusiva pertinenza del consiglio stesso e dovranno essere trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme sulla privacy.

Il consigliere nazionale, che può anche essere presidente di centro regionale, assolve anche i compiti a carattere nazionale.

Il presidente di centro regionale e anche consigliere nazionale deve possedere una approfondita conoscenza dei problemi delle sezioni e dei centri territoriali della propria giurisdizione, in modo da poterli efficacemente rappresentare a livello nazionale.

Il consigliere nazionale è tenuto alla riservatezza degli argomenti riguardanti il regolare sviluppo della vita associativa e al rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 23

(Comitato nazionale)

Il presidente nazionale può convocare il comitato nazionale in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, oppure stabilire, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3 del codice civile, che le decisioni dei membri costituenti lo stesso siano anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il parere espresso al riguardo.

Al comitato nazionale sono assegnati i compiti previsti dall'art. 23 dello statuto.

Per una esaustiva trattazione dei contenuti riportati nel citato art. 23, di seguito sono riportate le motivazioni che possono essere causa di scioglimento dei consigli di sezione e di quelli dei centri regionali, sostituendoli con commissari straordinari nominati dal presidente nazionale, scelti tra i soci ordinari, benemeriti o d'onore:

- manifestazione di orientamenti o esecuzione di atti in contrasto con lo statuto e con l'etica e l'immagine dell'associazione;
- mancato versamento alla presidenza nazionale, delle quote associative rimosse dopo infruttuosi solleciti;
- persistente mancata evasione della corrispondenza e reiterate omissioni di risposta alle lettere degli organi centrali e di quelli periferici sovraordinati;

- mancato invio alla presidenza nazionale, al centro territoriale e a quello regionale dei verbali delle assemblee di sezione, di centro territoriale e di centro regionale dopo infruttuosi solleciti;
- irregolarità di carattere amministrativo con negligenza grave nella tenuta della contabilità della sezione, del centro territoriale e di quello regionale;
- prolungata inattività associativa nell'ambito della sezione, del centro territoriale e di quello regionale a causa della non gestione/coordinamento da parte dei responsabili ai vari livelli;
- mancato rinnovo o non attuata ricostituzione degli organi sociali a tutti i livelli, nonostante reiterati solleciti.

Lo scioglimento dei vari consigli e dei responsabili dei vari organi periferici statutari è di massima preceduto da una ispezione disposta dal presidente nazionale.

La commissione è composta dal: vice presidente nazionale, da un membro del collegio dei probiviri, da un membro del collegio dei revisori dei conti, da un membro del centro studi e da due membri del consiglio nazionale, scelti dal presidente nazionale.

In caso di urgenza, per fatti di rilevanza locale e/o nazionale lo scioglimento dei sopracitati consigli e dei responsabili degli organi periferici è disposto dal presidente nazionale, salvo ratifica da parte del comitato nazionale nel corso della prima riunione utile.

Sempre a chiarimento del contenuto dell'art. 23, dello statuto, per "vertenze" devono intendersi contrasti per divergenze di opinione o di giudizio incidenti, comunque, sull'attività dell'associazione, ma che non interessano il campo disciplinare.

In caso di dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale di un membro del comitato nazionale, verrà interessato il consiglio nazionale che nel corso della prima riunione utile oppure per corrispondenza via posta certificata provvederà alla nomina del sostituto.

Temporaneamente il presidente nazionale sceglie e nomina il/i sostituto/i traendolo/i dal collegio dei probiviri.

Art. 24 *(Presidente nazionale)*

Il presidente nazionale viene eletto tra coloro che si sono candidati alla carica. Detti candidati devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

In verbale dell'elezione del presidente nazionale conservato agli atti nel registro, vidimato dal notaio, dei verbali dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale deve essere inviato al Ministero della Difesa, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Prefettura della città di ROMA e all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima per l'attribuzione al medesimo del codice fiscale dell'ANGS. Deve essere altresì variato il nominativo del presidente nazionale e dei consiglieri nazionali e del direttore del

periodico Il Granatiere sulla piattaforma AGCOM (ROC) e su quelle degli Organi istituzionali che sovvenzionano i progetti proposti dall'ANGS-ETS

Al Tribunale Civile di Roma dovrà essere inviato il verbale di elezione del Presidente nazionale, conservato agli atti nel registro, vidimato dal notaio, dei verbali dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale, in quanto il presidente nazionale, a norma di legge, risulta essere il proprietario, nonché l'editore del periodico "Il Granatiere.

Alle Poste Italiane e alla Banca ove l'ANGS presidenza detiene il conto corrente postale e bancario.

Sceglie e nomina il Segretario generale, il Tesoriere, il Direttore del periodico "Il Granatiere", il Direttore/Maestro della Musica di ordinanza dell'ANGS e l'Alfiere del Medagliere nazionale. Le suddette cariche sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nazionale.

Si avvale della segreteria di presidenza strutturata per tipologia di attività:

a. Affari generali, regolamentari e relazioni esterne, alle dipendenze del segretario generale

- protocollo;
- registro valori arrivo e partenza (bollini di iscrizione ANGS);
- registro spedizione tessere agli organi periferici;
- raccolta delle disposizioni interne;
- albo soci d'onore;
- albo soci benemeriti;
- registro dei soci che comprende: i soci ordinari benemerenti, ordinari e i soci amici;
- registro degli attestati di benemerenza;
- albo dei presidenti onorari;
- albo delle onorificenze concesse ai soci dalla presidenza della repubblica;
- registro dei verbali delle riunioni dell'assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del comitato nazionale;
- verbali delle elezioni degli organi e delle cariche sociali a livello organi periferici;
- atti di ratifica dei verbali delle elezioni degli organi e delle cariche sociali a livello organi periferici;
- documentazione e verbali del collegio dei probiviri;
- atti relativi ai ricorsi di cui all'art. 43 dello statuto.

b. Competenze amministrative, alle dipendenze del tesoriere

- registro prima nota e voci di spesa e di entrata;
- registro di cassa;
- registro fatture pervenute e pagate;
- registro rimborso spese per il personale addetto al funzionamento della segreteria della presidenza nazionale;

- raccolta bilanci preventivi e consuntivi della presidenza nazionale e dei centri regionali;
- registro dei verbali trimestrali delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
- libro dei soci ai fini amministrativi;
- inventario materiali e arredi della presidenza nazionale;
- registro carico e di cessione del materiale sociale;
- registro della gestione del fondo di solidarietà Contigliozzi;
- raccolta dei documenti amministrativi inerenti alla spesa delle elargizioni ricevute dal cinque per mille, dal ministero della difesa relativo ai progetti approvati e finanziati o da altre istituzioni e/o enti.
- raccolta documenti amministrativi dell'associazione e del periodico "Il Granatiere";

c. Comunicazione, alle dipendenze del direttore del periodico "Il Granatiere"

- raccolta documentazione inerente alla pubblicazione del periodico "Il Granatiere", compresa la rilegatura dei periodici diramati. Essa deve essere annuale qualora si è svolto nell'anno il Raduno nazionale, biennale in tutti gli altri casi;
- raccolta della documentazione relativa alla comunicazione con gli organi di stampa e con i mass-media;
- verifica della corretta informazione riguardante l'associazione sul social network facebook relativamente alla pagina "Il Granatiere", pagina ufficiale dell'associazione, con particolare riferimento ai contenuti riguardanti le attività associative, il rispetto della normativa statutaria e regolamentare della medesima;
- conservazione e aggiornamento in ambito presidenza nazionale di tutto il materiale, di interesse storico, della biblioteca e della videoteca nonché di quello che verrà eventualmente donato o ceduto alla presidenza nazionale dell'associazione.

d. Attività sociali e di protezione civile, alle dipendenze del consigliere nazionale delle predette attività.

Il presidente nazionale delega il citato consigliere nazionale, quale suo rappresentante presso le varie istituzioni / organizzazioni all'uopo preposte e affida al medesimo la pianificazione, la programmazione e l'organizzazione delle attività sociali e della protezione civile in ambito associazione e le successive attività di controllo e di coordinamento.

Gli argomenti trattati telematicamente sono di esclusiva pertinenza dei presidenti di centro regionale e dei consiglieri nazionali e non possono essere diramati o resi noti a nessun altro socio o personale estraneo se non approvato espressamente dal consiglio nazionale o dal comitato nazionale, in relazione a chi è stata indirizzata la documentazione per l'esame e per il parere.

e. Commissari Straordinari

Il commissario straordinario è nominato dal presidente nazionale e come previsto dall'art. 23 dello statuto deve essere un socio ordinario, ordinario benemerente, d'onore o benemerito. Egli ha tutti i poteri e le responsabilità "socio / giuridico / amministrative" dei consigli di sezione e di quelli direttivi di centro regionale, previsti dagli art. 15 e 20 dello Statuto.

In tema di sanzioni disciplinari propone al presidente del centro regionale o qualora sostituisca detto presidente al presidente nazionale i provvedimenti di ammonimento o di espulsione per morosità.

L'incarico di commissario straordinario non può superare i sei mesi. Eventuali proroghe dovranno essere sanzionate dalla presidenza nazionale a seguito di apposita richiesta giustificativa inviata dal presidente del centro regionale, per quanto attiene al commissario straordinario a livello sezione e dal commissario straordinario a livello centro regionale, qualora riguardi la richiesta di proroga del medesimo.

In particolare, il commissario straordinario:

- nomina un segretario di propria fiducia;
- prende in consegna dal presidente del disciolto consiglio direttivo i documenti, i files, i fondi e i materiali della sezione o del centro regionale redigendo apposito verbale, in cui devono essere evidenziate le irregolarità e le omissioni riscontrate. In caso di indisponibilità del presidente cedente nomina apposita commissione composta da tre soci per la redazione del verbale;
- invia copia del suddetto verbale, con la propria firma e con quella del presidente cedente o della apposita commissione, di cui al punto precedente, alla presidenza nazionale e al presidente del centro regionale;
- invita i componenti del disciolto consiglio di sezione o del consiglio direttivo regionale ad eliminare le eventuali irregolarità riscontrate;
- riferisce alla presidenza nazionale e, per conoscenza, al presidente del centro regionale, sulla situazione della sezione o del centro regionale all'atto dell'assunzione della carica e prospetta un piano per la sua riorganizzazione;
- nel rispetto delle vigenti norme statutarie / regolamentari, gestisce la sezione o il centro regionale nei modi più idonei per infondere nei soci rinnovata fiducia nell'associazione;
- riferisce periodicamente, in base alla importanza delle azioni svolte, alla presidenza nazionale;
- a normalità conseguita, invia alla presidenza nazionale una succinta relazione sulle azioni svolte, formulando proposte concernenti le elezioni per la ricostituzione degli organi e delle cariche sociali;
- ottenuta l'autorizzazione della presidenza nazionale attua la procedura per le elezioni nella stretta osservanza di quanto sancito in materia dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione del medesimo;
- ad elezioni avvenute invia alla presidenza nazionale copia della seguente documentazione:
 - . verbale delle elezioni per la ricostituzione degli organi e delle cariche sociali;

- . verbale delle elezioni del presidente e del vice presidente;
- . curriculum-vitae dei componenti i neo costituiti consiglio di sezione o consiglio direttivo regionale.

Il commissario straordinario cessa dalla carica allorquando la presidenza nazionale avrà sanzionato il risultato delle elezioni per la costituzione dei nuovi organi e delle cariche sociali.

Alla ricezione della ratifica dovrà aver luogo il passaggio di consegne tra il commissario straordinario (cedente) ed il presidente neoeletto (subentrante), redigendo il relativo verbale.

Art. 25 *(Presidenti emeriti)*

Il titolo di presidente emerito compete a vita, a meno di rinuncia scritta o per azioni comportanti sanzioni previste dall'art. 41 dello Statuto.

I presidenti emeriti nazionali sono di diritto coloro che hanno ricoperto la carica di presidente nazionale dell'associazione.

Ai presidenti emeriti nazionali e/o degli organi periferici è consentito sfilare alla sinistra del paritetico presidente in carica, oppure prendere posto in tribuna d'onore.

Per quanto attiene alla nomina di presidente emerito dei vari organi periferici il nuovo presidente di sezione, di centro territoriale o di centro regionale, invia la rispettiva proposta di nomina di presidente emerito alla presidenza nazionale per la valutazione e la sua formalizzazione.

Il presidente emerito, a qualunque livello degli organi periferici appartenga, che nonostante reiterati inviti, ometta sistematicamente di partecipare alle attività sociali e di rappresentanza dimostrando verso di esse ingiustificato e persistente disinteresse, oppure che interferisca nelle attività / gestione della sezione, del centro territoriale o del centro regionale, in contrasto con le direttive emanate dai rispettivi consigli direttivi può essere proposto, per via gerarchica associativa dal presidente di sezione, di centro territoriale o di centro regionale, alla presidenza nazionale, con relazione riportante motivato parere deliberato dal rispettivo consiglio direttivo, per la revoca del titolo onorifico.

Nel caso di accoglimento della proposta da parte della presidenza nazionale, il presidente di sezione, o del centro territoriale, o del centro regionale notificherà all'interessato, con lettera raccomandata A/R o per posta certificata, il provvedimento di revoca specificando i motivi che hanno indotto il consiglio di sezione o il consiglio direttivo regionale ad adottare il provvedimento. Trattandosi di titolo onorifico non sono ammessi ricorsi alle decisioni assunte dalla presidenza nazionale che ratifica il provvedimento dopo aver informato il consiglio nazionale.

Art. 26
(Presidente onorario)

Il presidente onorario dell'associazione è unico. Viene eletto a maggioranza dal consiglio nazionale. La carica è ricoperta a vita, a meno di dimissioni, impedimento o per azioni comportanti sanzioni come da art. 41 dello statuto. Al presidente onorario è riservato il posto in tribuna d'onore.

Art. 27
(Vice Presidente nazionale)

Il vice presidente è eletto tra coloro che si sono candidati alla carica. Detti candidati devono aver prestato servizio nell'arma di fanteria specialità Granatieri di Sardegna e non devono aver compiuto ottanta anni di età alla data stabilita per le elezioni (vds. art 7).

Il presidente nazionale oltre a quanto previsto dallo statuto, ossia assegnare di volta in volta i vari incarichi, può delegare permanentemente determinate funzioni e compiti al vice presidente per rendere più aderente l'attività della presidenza.

Art. 28
(Segretario generale)

E' scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio nazionale.

Coadiuvando il presidente nazionale in tutte le sue funzioni e risponde della propria attività al presidente e al consiglio nazionale.

Su delega del presidente nazionale mantiene i rapporti relativi al corretto funzionamento delle attività dell'associazione con gli organi periferici dell'associazione e con le varie istituzioni / organizzazioni nazionali / presidenze nazionali delle varie associazioni, con le quali l'ANGS si deve interfacciare per fini istituzionali, sociali e associativi.

È il supervisore delle attività inerenti alla organizzazione dei raduni nazionali, a tal fine può costituire "gruppi di lavoro ad hoc".

Partecipa alle sedute del consiglio nazionale e del comitato nazionale in qualità di coordinatore delle attività, nonché quale segretario relatore.

Svolge le seguenti funzioni quale:

- a. responsabile della gestione delle attività decise dal consiglio nazionale e/o dal comitato nazionale provvedendo a:
 - redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni dell'assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del comitato nazionale;
 - controllare che quanto deliberato dai citati organi centrali venga posto in essere nella tempistica stabilita e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate dai predetti organi;

- svolgere ogni altro compito a lui delegato dall'assemblea nazionale, dal consiglio nazionale e dal comitato nazionale;
- b. coordinatore generale delle attività e delle strutture associative provvedendo a:
- svolgere, su delega del presidente nazionale, tutte le attività necessarie per instaurare, mantenere rapporti con le istituzioni nazionali, regionali e locali e con le organizzazioni locali e nazionali, nonché con le altre associazioni, al fine del raggiungimento degli scopi previsti nello statuto;
 - sovrintendere alla compilazione dei ruoli associativi;
 - controfirmare gli atti sociali unitamente al presidente nazionale;
 - sottoscrivere unitamente al presidente nazionale e al tesoriere i mandati di pagamento e di incasso dell'associazione;
 - sovrintendere alle attività relative al tesseramento di competenza dei centri regionali, che invieranno con continuità alla presidenza nazionale l'aggiornamento degli iscritti e le quote pagate, per gli atti di competenza del segretario generale e del tesoriere;
 - disporre, sulla base degli elenchi pervenuti entro il 15 ottobre, la realizzazione delle tessere associative per l'anno successivo;
 - porre in essere l'informazione ai soci sulle decisioni adottate dagli organi associativi e sulle attività associative quale gestore del sito ufficiale dell'associazione. Tale attività deve essere svolta nell'ambito della policy di comunicazione definita dal consiglio nazionale, sulla base delle direttive dell'assemblea nazionale. Può avvalersi dell'istituto della delega.
- c. responsabile della segreteria della presidenza nazionale provvedendo a :
- firmare tutta la corrispondenza di ordinaria amministrazione emanata dalla presidenza nazionale, che deve essere inviata agli organi dell'associazione o a organismi esterni, qualora delegato dal presidente nazionale;
 - visionare tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza, sottoponendola al presidente nazionale con gli eventuali precedenti;
 - visionare i contenuti e la corretta compilazione dei verbali redatti dagli organi sociali periferici sottoponendoli alla visione del presidente nazionale con le relative osservazioni;
 - controllare che vengano mantenuti aggiornati l'archivio, il protocollo associativo, i registri e tutta la documentazione prevista in ambito presidenza nazionale;
 - disporre le modalità per la conservazione dei timbri associativi e delle chiavi di ingresso ai vari locali dell'ANGS;
 - disporre le modalità per la conservazione e la sicurezza delle password dei sistemi informatici dell'ANGS, nonché le modalità di conservazione degli hard disk amovibili;
 - disporre la diramazione ai soci delle decisioni adottate dalla presidenza nazionale per il regolare svolgimento delle attività associative, scegliendo tra le forme di comunicazione utilizzate dall'ANGS quella/e da lui ritenuta/e più efficace/i rispetto ai contenuti dell'informazione stessa.

Il segretario generale può avvalersi di collaboratori a titolo gratuito, cui conferisce, sentito il parere del presidente, formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al comitato nazionale.

In caso di dimissioni, rimane in carica fino alla nomina del nuovo segretario generale, la cui nomina sarà ratificata dal consiglio nazionale nella prima riunione utile.

Art. 29
(Tesoriere)

E' scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio nazionale.

E' l'economista dell'associazione e ha le seguenti funzioni:

- sovrintendere alla contabilità associativa, nonché all'archiviazione della stessa;
- provvedere al pagamento degli acquisti e delle riparazioni e delle spese debitamente autorizzate dal presidente nazionale;
- compilare e mantenere aggiornato l'inventario dei materiali in dotazione alla presidenza nazionale;
- gestire i materiali di propaganda;
- tenere in custodia i beni dell'associazione;
- controllare che i versamenti annuali degli associati corrispondano agli elenchi pervenuti alla presidenza nazionale - segretario generale;
- collaborare con il collegio dei revisori dei conti in coordinazione con il comitato nazionale alla predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre, per il tramite del comitato nazionale, al consiglio nazionale per l'approvazione;
- predisporre gli atti dispositivi a propria firma e del presidente nazionale;
- predisporre i mandati di pagamento e di incasso dell'associazione sottoscritti dal presidente nazionale e dal segretario generale;
- intrattenere i rapporti informativi e formali con il collegio dei revisori dei conti;
- informare trimestralmente, anche per via informatica, il consigliere amministrativo sull'andamento amministrativo dell'associazione;
- svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal comitato nazionale.

Il tesoriere potrà avvalersi di collaboratori, a titolo gratuito, cui conferisce formale delega, che deve essere comunicata per la presa d'atto al comitato nazionale.

In caso di dimissioni, rimane in carica fino alla nomina del nuovo tesoriere, la cui nomina sarà ratificata dal consiglio nazionale nella prima riunione utile.

Art. 30

(Collegio dei Probiviri)

Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio dei probiviri deve essere sempre costituito da cinque membri, eletti tra coloro che si sono candidati per la presidenza del collegio o come membri. Il presidente del collegio viene eletto con scrutinio segreto separato, e successivamente sempre a scrutinio segreto verranno eletti i membri costituenti il collegio. In caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno di essi subentra un membro supplente. L'avvenuta sostituzione deve essere trascritta a verbale.

Il collegio è convocato dal presidente del collegio, che informa la presidenza nazionale della data e dei motivi per cui si riunisce.

Altresì si riunisce per deliberare in seconda istanza, sui ricorsi di cui all'art. 43 dello Statuto o su tutte le questioni ad esso deferite dagli organi centrali dell'associazione.

Per il computo dei sessanta giorni concessi dallo Statuto al collegio dei probiviri per adottare le proprie decisioni in materia di ricorsi, si applicano le norme seguenti:

- la presidenza nazionale che riceve un ricorso diretto al collegio dei probiviri deve inoltrare al presidente del collegio, a mezzo raccomandata A/R o per posta certificata, tutta la documentazione ricevuta o in possesso con lettera protocollata;
- il termine temporale di sessanta giorni decorrerà dalla data di ricevimento della predetta documentazione da parte del presidente del collegio;
- poiché non può escludersi la necessità di audizioni testimoniali o di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, il tempo a ciò necessario dovrà essere considerato in aggiunta ai sessanta giorni prescritti.

Art. 31

(Collegio dei revisori dei conti)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto con scrutinio separato tra i vari candidati alla presidenza e successivamente verranno eletti i membri costituenti il collegio, sempre a scrutinio segreto, che dovranno essere scelti tra coloro che si sono candidati quali membri del predetto collegio.

L'attività di verifica trimestrale delle registrazioni contabili, con le relative documentazioni di competenza del tesoriere, deve essere resa nota alla presidenza nazionale almeno quarantotto ore prima in modo da consentire la presenza degli organi preposti.

Il collegio dei revisori dei conti redige, annualmente, la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo in coordinazione con il comitato nazionale, da sottoporre al consiglio nazionale per l'approvazione. Per quanto attiene al bilancio preventivo per l'anno successivo esso sarà redatto sulla base delle informazioni e delle disposizioni impartite dalla presidenza nazionale.

Al termine di ciascuna verifica trimestrale il collegio dovrà sottoscrivere apposito verbale riportante le osservazioni che sarà inserito nel registro "collegio dei revisori dei conti". Detto registro sarà custodito presso la presidenza nazionale.

Art. 32
(Centro Studi)

Il presidente del centro studi è eletto tra i candidati con scrutinio segreto separato e successivamente verranno eletti, sempre con scrutinio segreto, i membri costituenti il centro studi, scelti tra coloro che si sono candidati a tale carica.

Il centro studi ha il compito di ricercare, studiare e proporre soluzioni ai problemi statutari (d'intesa con il comitato nazionale), promozionali, di conoscenza storica dei granatieri di sardegna e quelli che richiedono un approfondimento delle tematiche intese ad aggiornare e perfezionare le conoscenze e le attività previste dalle finalità associative in connessione con l'evoluzione delle istituzioni e con i mutamenti delle esigenze della vita sociale.

A tal fine, il centro studi effettuerà ricerche storiche, di carattere sociale ed esaminerà le questioni di rilevanza morale per il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni della specialità e coordinerà tutte le iniziative di carattere culturale, pubblicistico, sportivo e di immagine.

Il presidente del centro studi all'inizio dell'anno invierà le proposte delle attività di studio che il centro intende svolgere nell'anno in corso. Le proposte saranno sottoposte all'approvazione del consiglio nazionale, nel corso della riunione annuale relativa all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ANGS. Il presidente del centro studi, in detta riunione, renderà altresì noto quali sono gli esperti che hanno dato la loro gratuita disponibilità a trattare tematiche inerenti agli studi approvati dal consiglio nazionale.

Una volta completati gli studi o specifici settori di essi il presidente del centro li sottoporrà all'approvazione della presidenza nazionale che ne autorizzerà la pubblicazione sugli organi di informazione dell'ANGS sia a livello cartaceo sia informatico, nonché la stampa di libri relativi agli studi condotti.

Art. 33
(Direttore responsabile del periodico "Il Granatiere")

E' scelto e nominato dal presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal consiglio di nazionale.

Il direttore responsabile del periodico "Il Granatiere" provvede all'impostazione del periodico, in base alle direttive del presidente nazionale, all'approvazione del quale sottopone le bozze di ogni numero e ne cura, in caso di indisponibilità del capo redattore, il successivo iter di composizione, stampa e distribuzione.

La sua designazione non comporta la stipula di alcun tipo di contratto, poiché lo stesso per poter essere nominato deve essere iscritto come socio all'associazione (art. 9 dello statuto).

L'incarico di direttore responsabile ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Nell'ambito della policy di comunicazione definita dal consiglio nazionale, sulla base delle direttive dell'assemblea nazionale gestisce inoltre:

- la pagina ufficiale “Il Granatiere” sul social network, anche attraverso l’istituto della delega;
- i rapporti con i mass-media.

Per quanto attiene al periodico “Il Granatiere”:

- le inserzioni di carattere strettamente personale quali ad esempio: matrimoni, ricorrenze matrimoniali, battesimi, conseguimento di titoli di studio od onorifici, necrologi, ecc. sarebbe auspicabile che venissero accompagnate da una oblazione a favore del periodico stesso;
- la mancata iscrizione per due anni a socio dell’ANGS ***non abroga per detto periodo*** l’invio all’interessato del periodico “Il Granatiere”, onde suscitare nel ritardatario l’interesse a regolarizzare l’iscrizione all’associazione.

Art. 34

(Direttore/Maestro della Musica di Ordinanza dell’ANGS)

La sezione musica di ordinanza dell’ANGS è trattata nell’annesso A.

Il direttore/maestro della musica di ordinanza per poter essere designato deve essere in possesso del requisito di musicista. E’ scelto e nominato dal presidente nazionale. La sua designazione non comporta la stipula di alcun tipo di contratto, poiché lo stesso per poter essere nominato deve essere iscritto come socio all’associazione (art. 9 dello Statuto).

Al direttore/maestro della musica di ordinanza compete il rispetto delle norme previste nello statuto e nel regolamento di attuazione. Il direttore/maestro della musica di ordinanza dell’ANGS è responsabile della formazione musicale, scenica, del corretto uso dell’uniforme, dell’aspetto formale, disciplinare dei componenti la musica d’ordinanza.

L’incarico di direttore/maestro della musica d’ordinanza dell’ANGS ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

CAPO V

Elezioni e Consultazioni

(Elezioni)

Art. 35

1. Tempi e Modalità inerenti alle elezioni

Le modalità di dettaglio per l’effettuazione delle elezioni sono riportate nei successivi paragrafi che riguardano l’elezione delle cariche sociali centrali e di quelle periferiche.

Il periodo di quattro anni di durata delle cariche sociali periferiche elettive (quadriennio) è indipendente dal ciclo quadriennale delle cariche sociali centrali

elettive. Il mandato delle cariche periferiche può quindi avere inizio in qualsiasi anno.

Le sezioni, i centri territoriali e i centri regionali devono convocare gli elettori ed effettuare l'elezione delle cariche sociali entro novanta giorni dalla avvenuta scadenza del mandato.

In casi particolari e di comprovata necessità, la presidenza nazionale può autorizzare lo svolgimento delle elezioni in un periodo diverso.

Le norme di cui sopra non riguardano le sezioni ricostituite e le sezioni di nuova costituzione le quali procederanno alle elezioni delle cariche associative all'atto della ricostituzione o nuova costituzione. Analogamente lo stesso vale anche per le sezioni e centri regionali a regime commissariale.

2. Elezione degli organi centrali

a. Candidature

Le candidature per tutte le tipologie di cariche elettive sia di organi centrali che di quelli periferici dovranno pervenire alle sezioni sette giorni prima della data delle votazioni, per poter essere rese note e poste in visione ai soci. Le candidature dovranno essere anche affisse all'esterno della stanza ove si vota. Si possono candidare i soci che hanno maturato almeno tre anni di iscrizione all'associazione.

b. Elezioni nel corso del raduno nazionale

Con cadenza quadriennale, nel corso del raduno nazionale viene convocata, in seduta ordinaria, l'assemblea nazionale, che dovrà procedere alle elezioni del presidente nazionale, del vice presidente nazionale, del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori dei conti, del centro studi. (Vedasi art. 21 dello statuto).

Le candidature suddivise per le cariche elettive degli organi centrali devono pervenire entro dieci giorni prima della data delle elezioni alla presidenza nazionale, che le diramerà, per via e-mail, ai centri regionali per l'inoltro ai componenti dell'assemblea nazionale, in modo che siano a loro disposizione a partire dal settimo giorno prima delle elezioni, onde portarle a conoscenza dei soci.

Le candidature che perverranno alla presidenza nazionale dopo il settimo giorno prima della data delle elezioni non verranno diramate, per mancato rispetto dei tempi di propaganda.

I membri dell'assemblea nazionale o loro delegati come previsto dall'art. 21 dello statuto esprimeranno il loro voto inerente alle varie tipologie delle cariche elettive degli organi centrali, in base alle volontà assunte dai soci di ciascuna sezione sulle candidature pervenute nel corso delle riunioni o consultazioni a livello sezione, dai presidenti di centro territoriale e di centro regionale.

Nella proposta di candidatura ciascun candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad accettare la carica qualora venisse eletto.

I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 7 dello statuto.

Per quanto concerne i membri costituenti il collegio dei probiviri, il collegio dei revisori dei conti e il centro studi, premesso che i rispettivi presidenti vengono eletti con scrutinio segreto separato, la dichiarazione degli eletti avverrà come segue:

- collegio dei probiviri: i primi quattro candidati che hanno ottenuto più voti sono eletti membri effettivi, mentre il quinto, il sesto e il settimo candidato, che hanno ottenuto i voti, sono eletti membri supplenti;
- collegio dei revisori dei conti: i primi due candidati che hanno raccolto più voti sono eletti membri effettivi e il terzo e il quarto candidato, che hanno ottenuto i voti, sono eletti membri supplenti;
- centro studi: i primi quattro candidati che hanno ottenuto più voti sono eletti membri effettivi, mentre il quinto e il sesto candidato sono eletti membri supplenti.

In caso di parità di voti nelle varie elezioni delle cariche degli organi centrali si procede nuovamente, dopo aver concesso il tempo necessario per le consultazioni, a una successiva votazione per il ballottaggio tra i due candidati.

Al termine delle votazioni viene redatto il verbale inerente alle elezioni ad eccezione di quello del presidente nazionale che deve essere, come sopra riportato, redatto a parte, per le successive incombenze di carattere istituzionale.

c. Elezioni **non** nel corso del raduno nazionale

Esse verranno effettuate nel giorno stabilito dal presidente nazionale, in contemporanea, presso ciascun centro regionale ove si dovranno recare i membri dell'assemblea nazionale o loro delegati per esprimere il voto inerente alle varie tipologie delle cariche elettive degli organi centrali, in base alle volontà assunte dai soci di ciascuna sezione sulle candidature pervenute nel corso delle riunioni o consultazioni a livello sezione, dai presidenti di centro territoriale e di centro regionale.

Al termine delle votazioni le schede suddivise per tipologia di elezione (presidente nazionale, vice presidente nazionale, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, centro studi) dovranno essere recapitate nelle quarantotto ore successive alla presidenza nazionale, da parte dei presidenti di centro regionale o per mezzo corriere, per lo spoglio, alla presenza del presidente nazionale uscente o suo delegato e la successiva dichiarazione degli eletti.

In caso di comprovata impossibilità per l'effettuazione del voto in presenza la presidenza nazionale diramerà le modalità di svolgimento delle elezioni, volte innanzitutto a garantire la partecipazione, nonché la segretezza del voto. La presidenza nazionale, eventualmente, potrà avvalersi anche della procedura di voto on-line che garantisca la partecipazione, nonché la segretezza del voto.

3. Elezioni delle cariche degli organi periferici

Le elezioni per il rinnovo degli organi e delle cariche sociali di sezione, di centro territoriale e di centro regionale, per scadenza del mandato quadriennale, devono aver luogo nel corso di una assemblea ordinaria convocata dal consiglio direttivo ad una data prescelta, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Per circostanze particolari e di comprovata necessità, la presidenza nazionale può autorizzare la convocazione dei soci per le elezioni in epoca diversa.

Onde consentire la maggiore possibile partecipazione di soci l'assemblea dovrà essere convocata, salvo particolari motivi, in un giorno festivo o semifestivo.

In caso di comprovata impossibilità di svolgimento delle elezioni in presenza, la presidenza nazionale diramerà le modalità di svolgimento delle elezioni non in presenza, volte innanzitutto a garantire la partecipazione, nonché la segretezza del voto. La presidenza nazionale, eventualmente, potrà avvalersi anche della procedura di voto on-line che garantisca la partecipazione, nonché la segretezza del voto.

4. **Modalità attuative per lo svolgimento delle elezioni degli organi centrali e periferici**

a. Elezioni organi centrali

Entro quaranta giorni prima dello svolgimento del raduno nazionale dovrà essere diramato a cura della presidenza nazionale il programma del raduno nel quale deve essere riportato giorno, ora e luogo dove si effettueranno le elezioni da parte dei membri costituenti l'assemblea nazionale o loro delegati.

Nel caso in cui le elezioni non avvengano nel corso del raduno nazionale, dovrà essere comunicata dalla presidenza nazionale la data delle elezioni ai centri regionali, per successiva comunicazione fino a livello nucleo, entro quaranta giorni prima della data prescelta.

L'assemblea nazionale che effettua le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali degli organi centrali, per normale scadenza del mandato quadriennale deve attenersi alle seguenti modalità:

- (1) la convocazione dell'assemblea nazionale per le elezioni deve essere comunicata dai centri regionali, alle sezioni e ai centri territoriali con almeno quaranta giorni di anticipo mediante lettera circolare, anche via e-mail con conferma della avvenuta ricezione, diretta a tutti i membri costituenti la citata assemblea. In essa, deve essere riportata la data e la località ove si svolgeranno le elezioni, se avvengono nel corso del raduno nazionale, nonché l'ubicazione del luogo delle votazioni, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi,
- (2) le sezioni provviste di sede devono anche esporre un apposito avviso relativo alle elezioni, mentre per quelle sprovviste di sede compete al presidente di sezione rendere edotti tutti i soci.

L'elenco dei candidati deve pervenire alle sezioni entro sette giorni prima della data delle elezioni, in modo che possano valutare e proporre al presidente di sezione il/i nominativo/i da eleggere.

E' opportuno che in ciascuna lista i candidati siano in numero maggiore del numero di soci che devono essere eletti in modo da poter costituire una riserva di candidati "primi non eletti" per eventuali sostituzioni nell'arco del quadriennio;

- (3) la presidenza nazionale quando l'elezione avviene nel corso del Raduno nazionale dovrà approntare l'aula delle votazioni e in particolare:

- n. 8 urne una per ciascuna tipologia di carica degli organi centrali da eleggere (presidente nazionale, vice presidente nazionale, presidente del collegio dei probiviri, presidente del collegio dei revisori dei conti, presidente del centro studi, membri del collegio dei probiviri, membri del collegio dei revisori dei conti, membri del centro studi);
- le schede per ciascuna tipologia di carica da eleggere sono di seguito descritte. Esse verranno firmate ciascuna dal presidente del seggio e dai due scrutatori. In particolare:
 - . la scheda relativa all'elezione del presidente nazionale, del vice presidente nazionale dovrà riportare una sola riga sulla quale scrivere il nominativo del candidato prescelto;
 - . la scheda relativa all'elezione del presidente del collegio dei probiviri, del presidente del collegio dei revisori dei conti e del presidente del centro studi dovrà riportare una sola riga sulla quale scrivere il nominativo del candidato prescelto;
 - . la scheda relativa all'elezione dei membri del collegio dei probiviri dovrà riportare sette righe sulle quali scrivere i nominativi dei candidati prescelti;
 - . la scheda relativa all'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti dovrà riportare quattro righe sulle quali scrivere i nominativi dei quattro candidati prescelti;
 - . la scheda relativa all'elezione dei membri del centro studi dovrà riportare sei righe sulle quali scrivere i nominativi dei sei candidati prescelti.

Sono ritenute valide le schede che contengono un numero di preferenze inferiore al previsto. Nulle quelle che contengono un numero di preferenze superiore al previsto;

- registro degli elettori, sul quale verranno riportati i nominativi del delegante e del delegato. Ciascun delegato dai membri dell'assemblea nazionale può detenere al massimo due deleghe attribuitegli dai membri dello stesso centro regionale. Comunque sia il numero totale degli elettori presenti e delle deleghe deve corrispondere al numero dei membri che costituiscono l'assemblea nazionale;
 - predisporre i verbali delle votazioni;
- (4) in caso di votazioni non nel corso del raduno nazionale ciascun centro regionale deve approntare:
- entro quindici giorni prima dell'elezione l'elenco dei membri, di interesse regionale costituenti l'assemblea nazionale, che espletano il voto, in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. Copia del citato elenco nominativo, debitamente firmata, dal presidente del centro regionale deve essere inviata alla presidenza nazionale;
 - registro elettori, sulla base dell'elenco inviato alla presidenza nazionale;
 - predisporre le seguenti otto urne/buste per l'elezione:

- . del presidente nazionale;
 - . del vice presidente nazionale;
 - . del presidente del collegio dei probiviri;
 - . del presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - . del presidente del centro studi;
 - . dei membri costituenti il collegio dei probiviri;
 - . dei membri costituenti il collegio dei revisori dei conti;
 - . dei membri costituenti il centro studi;
- predisporre i verbali;
- (5) il giorno antecedente l'elezione tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento delle elezioni (urne/buste, teli protettivi, schede, elenco dei candidati suddivisi per la tipologia di carica da ricoprire, registro degli elettori, penne biro di color nero, stampati dei verbali, tavoli, sedie) dovrà essere predisposto nel locale delle votazioni;
- (6) il giorno delle votazioni i membri dell'assemblea nazionale, se le elezioni avvengono nel corso del Raduno nazionale o i membri a livello regionale, costituenti l'assemblea nazionale, se le elezioni non avvengono durante il raduno nazionale, provvederanno ad eleggere il presidente del seggio e due scrutatori, che firmeranno le varie tipologie di schede elettorali riportanti ciascuna il tipo di elezione (presidente nazionale, vice presidente nazionale, ...ecc.).
- (7) Attività da porre in essere a fattor comune (in corso o non in corso del raduno) per le elezioni.

Le operazioni di voto si svolgeranno per tempi successivi secondo il seguente ordine di successione: presidente nazionale, vice presidente nazionale, presidente del collegio dei probiviri, presidente del collegio dei revisori dei conti, presidente del centro studi, membri del collegio dei probiviri, membri del collegio dei revisori dei conti; membri del centro studi. In particolare, il presidente del seggio riconoscerà l'elettore facente parte dell'assemblea nazionale e prenderà atto delle eventuali deleghe (massimo due come previsto dall'art.21 dello statuto) in suo possesso, firmerà il registro degli elettori in corrispondenza del nominativo dell'elettore votante e del delegante, se in presenza di delega. Consegnerà all'elettore membro dell'assemblea la sua scheda e altre due schede qualora detenga al massimo le due deleghe previste.

Il presidente del seggio in presenza degli scrutatori inserirà nell'urna i voti pervenuti a mezzo posta/corriere.

Una volta terminata la votazione per ciascuna delle cariche sopracitate, si provvede a chiudere il verbale relativamente a quella elezione e riapirlo per l'elezione successiva.

Al termine di tutte le votazioni il presidente del seggio con gli scrutatori provvederà all'apertura di ciascuna urna/busta, al conteggio delle schede in essa contenute, che devono corrispondere al numero dei votanti deleghe

comprese, e chiuderle in una busta con fascetta di garanzia firmata e bollata dal presidente e dagli scrutatori del seggio. Sul frontespizio della busta deve essere scritto: centro regionale elezione del schede votate n.

Tutte le 8 buste con relativo verbale dovranno essere consegnate al presidente del centro regionale, che entro le 48 (quarantotto) successive le recapiterà alla presidenza nazionale ove avverrà lo spoglio e la proclamazione degli eletti.

Se l'elezione è avvenuta nel corso del raduno si procede, immediatamente, allo spoglio.

Per lo spoglio delle schede provenienti dai vari centri regionali la presidenza nazionale dovrà:

- approntare le otto urne nelle quali verranno versate le schede votate nei vari centri regionali dopo aver controllato la corrispondenza numerica delle schede con il verbale delle votazioni di ciascun centro regionale. Le schede nelle urne devono essere mischiate prima di iniziare lo spoglio;
- far eleggere tra i soci presenti il presidente di seggio e due scrutatori ai quali consegnare schema del verbale per l'elezione del presidente nazionale e quello per tutte le altre cariche degli organi centrali;
- terminate le predette operazioni provvedere allo spoglio e alla dichiarazione degli eletti secondo il seguente ordine di successione: presidente nazionale, vice presidente nazionale, presidente del collegio dei probiviri, presidente del collegio dei revisori dei conti, presidente del centro studi, membri del collegio dei probiviri, membri del collegio dei revisori dei conti, membri del centro studi;
- per l'elezione del presidente nazionale redigere verbale a parte;
- tenere agli atti per il tempo previsto dalle norme vigenti tutte le schede votate e i verbali dei centri regionali nonché i verbali redatti dalla presidenza nazionale.

b. Elezione organi periferici a livello sezione

(1) Candidature

Le candidature dovranno pervenire alla/e sezione/i entro e non oltre sette giorni prima delle votazioni per poter essere rese note e poste in visione ai vari soci. Le candidature dovranno poi essere anche affisse all'esterno della stanza ove si vota. Si possono candidare i soci che hanno maturato almeno tre anni di iscrizione all'associazione.

(2) Votazioni

Il presidente di sezione indice le elezioni da parte dell'assemblea generale dei soci iscritti; sono esclusi i soci sostenitori.

Sono consentite deleghe nella misura massima di una per ciascun socio, come sancito dall'art. 14 dello statuto.

Prima di procedere all'elezione del consiglio di sezione dovrà essere eletto il presidente di sezione e il vice presidente di sezione, quest'ultimo qualora

previsto. L'elezione del presidente, del vice presidente e dei membri costituenti il consiglio di sezione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

In particolare, dovranno essere riportati sul registro dei soci votanti i nominativi di tutti i soci aventi il diritto al voto (ordinari, ordinari benemerenti e amici). Dopo aver riconosciuto il socio gli viene consegnata una scheda o due schede elettorali, qualora l'elettore sia in possesso della delega rilasciata da un socio.

Dopo che il socio ha votato lo scrutatore appone a fianco del nominativo la sigla di avvenuto espletamento del voto. La sigla viene anche posta a fianco al nominativo del socio delegante, in caso di presenza di delega, poiché questi indirettamente ha espresso il proprio voto.

Per l'elezione del presidente di sezione e del vice presidente di sezione, ove previsto da statuto (più di venti soci iscritti alla sezione), le schede riportano una sola riga sulla quale i soci ordinari, i soci ordinari benemerenti e i soci amici esprimono il loro voto sulla base delle candidature presentate. Il presidente di sezione entra a far parte del consiglio di sezione in qualità di presidente del medesimo.

Per l'elezione dei consiglieri di sezione, quando il numero degli iscritti a una sezione è inferiore alle venticinque unità, sulla scheda elettorale sono riportate due righe per la votazione, da parte dei soci ordinari e dei soci ordinari benemerenti, di due nominativi scelti tra i candidati soci ordinari o soci ordinari benemerenti; mentre sulla scheda per l'elezione del candidato socio amico a consigliere di sezione è riportata una sola riga sulla quale i soci amici esprimono il voto scegliendo un solo socio amico tra coloro che si sono candidati come soci amici alla carica di consigliere.

Qualora le sezioni abbiano, invece, venticinque o più soci iscritti la scheda per le votazioni dei consiglieri di sezione appartenenti alla categoria dei soci ordinari e dei soci ordinari benemerenti riporterà tre righe per la scelta di tre candidati, mentre quella per l'elezione del consigliere amico, da parte dei soci amici, due righe su cui riportare i nominativi dei due candidati soci amici scelti.

La ripartizione dei consiglieri in ambito consiglio di sezione avviene nel rispetto delle norme statutarie, ossia il trenta /il quaranta per cento dei posti nel consiglio di sezione è riservato ai soci amici, come sancito nell'art. 15 dello statuto.

In considerazione che non tutti i soci potranno avere la possibilità di presenziare e votare alla riunione assembleare per il rinnovo delle cariche elettive della sezione, al fine di poter dare agli iscritti la possibilità di esprimere il loro voto, il presidente della sezione deve convocare l'assemblea generale dei soci specificando che coloro che non potranno intervenire hanno la possibilità di esprimere il loro voto mediante delega scritta conferita a un socio della sezione oppure utilizzando la scheda allegata, che deve essere rispedita per posta ordinaria al previsto indirizzo.

Alla lettera di convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno, l'elenco dei candidati e il loro programma, nonché la scheda per la votazione (facsimile in annesso C).

I soci che non possono partecipare alla riunione come da ordine del giorno, dopo aver preso atto dei nominativi dei candidati e dei loro programmi, provvedono a esprimere sulla scheda loro pervenuta il nominativo scelto per la carica di presidente di sezione, di vice presidente di sezione (se previsto – art. 17 dello statuto) e i nominativi dei consiglieri di sezione.

La scheda di votazione deve risultare anonima, quindi su di essa non deve essere apposta alcuna firma o segno e dopo averla piegata in quattro parti deve essere chiusa in una busta sulla quale, analogamente, non deve essere riportato nessuno scritto o segno che la possa rendere attribuibile al votante.

Detta busta verrà successivamente inserita in una busta più grande, sul retro della quale dovrà essere riportato il nominativo del mittente per consentire al presidente del seggio e agli scrutatori di iscrivere il mittente votante nell'elenco dei votanti e dovrà essere spedita, per posta ordinaria, in tempo utile affinché venga recapitata, entro il giorno della convocazione dell'assemblea generale dei soci, all'indirizzo indicato dal presidente di sezione in carica.

Il giorno della riunione dell'assemblea generale dei soci si procederà a costituire il seggio elettorale con un presidente e due membri, di cui uno funge da segretario.

Il numero dei votanti dovrà essere riportato sul verbale della seduta elettorale, mentre l'elenco nominativo in apposito allegato al verbale medesimo. Pertanto l'elenco dei votanti risulterà costituito dai soci effettivamente presentatisi al seggio, cui si aggiungeranno le eventuali deleghe scritte e i nominativi dei soci che hanno inviato per posta ordinaria la propria scheda. Per i soci presenti all'assemblea generale è prevista una sola delega scritta come da statuto, (qualora il delegante non abbia già espresso il proprio voto per posta).

I componenti del seggio elettorale, dopo la compilazione dell'elenco dei votanti, apriranno le buste pervenute per posta ordinaria, su ciascuna delle quali è riportato, nel mittente, il nominativo del socio che ha votato. Per garantire l'anonimato nella votazione, solamente quando tutte le buste nominative sono state aperte e separate dalle buste anonime, contenenti la scheda di votazione (anonima), i componenti del seggio provvederanno, in modo casuale, ad aprirle e a inserirle nell'urna.

Terminata la votazione dei soci presenti e dei delegati, che avverrà sulla scheda riportata in annesso C, dopo aver mescolato le schede nell'urna, si procederà allo spoglio, che avrà inizio con lo scrutinio per l'elezione del presidente di sezione e, successivamente, del vice presidente e dei consiglieri.

Il verbale delle elezioni delle cariche elettive di sezione dovrà pervenire alla presidenza nazionale, per la prevista ratifica, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori e corredato delle firme per accettazione, sul verbale

medesimo, da parte degli eletti o di specifica dichiarazione del presidente del seggio di avvenuta notifica – anche solo telefonica – dell’esito delle elezioni ai soci eletti e della loro contestuale accettazione della carica conferita.

Terminate le elezioni il presidente di seggio dichiara chiusa la riunione.

c. Elezioni degli altri organi periferici (CT e CR)

L’elezione del presidente di centro territoriale, del presidente di centro regionale e del vice presidente di centro regionale avvengono con le stesse modalità sopra riportate per l’elezione del presidente di sezione e del vice presidente di sezione. Alla elezione del presidente del centro territoriale votano i presidenti di sezione, mentre a quelle del centro regionale votano oltre ai presidenti di sezione anche i presidenti di centro territoriale. Unica differenza è che lo spoglio delle schede per l’elezione del presidente e vice presidente del centro regionale avverrà presso il centro regionale. I presidenti di sezione esprimeranno il loro voto sulla base delle indicazioni fornite dai soci della loro sezione.

Presso il posto di votazione, prima di procedere alle votazioni devono essere eletti il presidente di seggio e due scrutatori scelti tra i presidenti di sezione e tra i soci uditori presenti. Il presidente del seggio provvederà a votazioni ultimate a sigillare, per tipologia di elezione, le schede in buste sulle quali dovrà essere riportata la dizione “Elezione presidente centro territoriale” oppure “Elezione del presidente del centro regionale” o quella del vice presidente del centro regionale.

Il presidente di seggio e gli scrutatori provvederanno allo spoglio, alla compilazione del verbale e alla proclamazione dell’eletto/i.

d. Costituzione di una Sezione

Per la costituzione di una sezione dell’ANGS occorre osservare la seguente procedura:

- i dieci fondatori (soci ordinari, d’onore e benemeriti) che rivestiranno poi il titolo di socio ordinario (art. 3 dello Statuto), e un fondatore amico, che rivestirà poi il titolo di socio amico devono avere la residenza nel comune o in zona ad esso limitrofa ove si vuole costituire la sezione e non essere iscritti in altre sezioni. Per zone limitrofe si intendono i comuni confinanti di prima corona. Per i soci fondatori della sezione residenti nei comuni confinanti di seconda corona o nella provincia dovrà essere chiesta dal centro regionale ANGS la formale autorizzazione alla presidenza nazionale;
- per costituire localmente una sezione dovrà essere avanzata la richiesta alla presidenza del centro territoriale, ove esistente, o a quella del centro regionale con lettera a firma di un socio fondatore, inviando, preventivamente, l’elenco dei fondatori alla presidenza nazionale, per le valutazioni. Qualora non sussista la presenza di un socio amico, quale socio fondatore, la sezione può essere costituita con i dieci soci ordinari fondatori. La carica di consigliere spettante per Statuto al socio amico verrà ricoperta

da un socio ordinario fino alla scadenza del mandato, anche in presenza di successive iscrizioni di soci amici alla sezione.

Il predetto elenco deve contenere le generalità di ciascun socio come riportato nell'art. 4 para. 1. b. "Doveri".

- ricevuto il benestare della presidenza nazionale i soci fondatori si riuniscono in assemblea, ove, alla presenza del presidente del centro territoriale o di quello regionale o loro delegati, eleggono il presidente di sezione e il vice presidente di sezione, quest'ultimo se il numero totale dei fondatori della neo sezione è superiore alle venti unità, e il consiglio di sezione.

Il presidente del centro regionale/territoriale o suo delegato, dopo aver accertato che tutti i presenti hanno i titoli richiesti per divenire soci ordinari e soci amici (art. 3 dello statuto), illustra ai soci fondatori le norme principali dello Statuto e del suo regolamento di attuazione, evidenziando i principi sui quali l'associazione è fondata, nonché le finalità che essa persegue.

Si procede quindi alla elezione, a scrutinio segreto da parte di tutte le tipologie di soci, del presidente di sezione, del vice presidente di sezione, quest'ultimo qualora il numero dei soci fondatori sia superiore alle venti unità, e successivamente dei consiglieri di sezione.

In particolare, i soci ordinari e amici dovranno espletare il voto per le elezioni del consiglio di sezione esprimendo i nominativi di due soci ordinari e quello di un socio amico, qualora la sezione abbia sino venticinque iscritti, qualora il numero dei soci iscritti sia superiore a venticinque unità i nominativi dei soci ordinari da votare sono pari a tre unità e per i soci amici pari a due unità, nel rispetto della ripartizione percentuale delle cariche prevista dallo statuto.

Viene quindi compilato il verbale della riunione nel quale deve risultare:

- data e luogo di riunione dell'assemblea;
- cognome e nome del presidente e del segretario dell'assemblea;
- volontà esplicita di costituire la sezione;
- accettazione incondizionata dello statuto e del regolamento di attuazione del medesimo;
- nominativo del presidente e del vice presidente eletti nel corso della assemblea;
- nominativi dei soci ordinari e soci amici eletti a costituire il consiglio di sezione (art. 14 dello statuto).

Al verbale viene allegato l'elenco di tutti i soci fondatori della sezione presenti all'assemblea. Per ciascun socio ordinario e socio amico devono essere indicati:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza e indirizzo;
- numero telefonico, e – mail con la dichiarazione liberatoria, in originale, di poter inserire detti dati nel sito ufficiale dell'ANGS, dichiarazione da inviare in originale alla presidenza nazionale;

- grado, corpo / arma di appartenenza, reparto/comando ove è stato prestato servizio;
- codice fiscale.

In corrispondenza di ciascun nominativo va apposta la firma per esteso dell'interessato.

Il verbale deve essere redatto in quattro copie tutte firmate in originale: una per la presidenza nazionale, per il tramite del presidente del centro regionale, una per la presidenza di centro regionale, un'altra per quella del centro territoriale, l'ultima da inserire negli atti della sezione.

La presidenza nazionale, effettuati i necessari controlli, ratifica e promulga il verbale e informa della avvenuta costituzione della sezione e della sua ubicazione il Sindaco e le autorità militari e quelle locali di pubblica sicurezza.

Ricevuta la lettera di ratifica e di promulgazione dalla presidenza nazionale la sezione diventa operativa a tutti gli effetti. Il presidente assume le funzioni di cui all' art. 16 dello statuto, e procede al tesseramento dei soci iscritti inviando alla presidenza nazionale le quote pro-capite (art.4 Regolamento punto 1.b.) e il tabulato dei soci iscritti suddivisi per tipologia

e. Votazioni per gli organi elettivi a livello sezione

Le candidature dovranno pervenire alla/e sezione/i entro e non oltre sette giorni prima delle votazioni per poter essere rese note e poste in visione ai vari soci. Le candidature dovranno poi essere anche affisse all'esterno della stanza ove si vota. Si possono candidare i soci che hanno maturato tre anni di iscrizione all'associazione.

Il presidente di sezione indice le elezioni del presidente di sezione, del vice presidente di sezione (se previsto) e del consiglio di sezione da parte dell'assemblea generale dei soci iscritti alla sezione, in regola con il versamento della quota sociale riferita all'anno in corso.

Il fac-simile della lettera di convocazione dei soci costituenti l'assemblea generale dei soci di sezione sarà diramata a parte, oggetto di apposito annesso.

Per le elezioni degli altri organi elettivi periferici, la data di convocazione è definita del consiglio direttivo di centro regionale.

Sono consentite deleghe nella misura massima di una per ciascun socio.

I soci della sezione dovranno, all'inizio delle operazioni di voto, nominare un presidente di seggio e due scrutatori.

Prima di procedere all'elezione del consiglio di sezione dovrà essere eletto il presidente di sezione e il vice presidente, quest'ultimo qualora la sezione sia composta da più di venti soci.

L'elezione del presidente, del vice presidente e dei membri costituenti il consiglio di sezione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

In particolare, dovranno essere riportati sul registro dei soci votanti i nominativi di tutti i soci aventi il diritto al voto (ordinari, ordinari benemerenti, amici). Dopo aver riconosciuto il socio gli viene consegnata una scheda o due schede elettorali, qualora l'elettore sia in possesso della delega rilasciata da un socio.

Come da statuto è prevista una sola delega per ciascun socio. È prevista la votazione mediante l'invio della scheda di elezione a mezzo posta/corriere da parte del socio.

Per l'elezione del presidente di sezione e del vice presidente di sezione, ove previsto da statuto, la scheda riporta una sola riga sulla quale i soci ordinari, i soci ordinari benemerenti e i soci amici esprimono il loro voto sulla base delle candidature presentate. Il presidente di sezione entra a far parte del consiglio di sezione in qualità di presidente del medesimo.

Per l'elezione del consiglio di sezione, quando il numero degli iscritti a una sezione è inferiore o pari a venticinque unità, sulla scheda elettorale sono riportate due righe per la designazione, da parte dei soci ordinari e dei soci ordinari benemerenti, dei nominativi scelti tra i candidati soci ordinari o soci ordinari benemerenti; mentre sulla scheda per l'elezione del candidato socio amico a consigliere è riportata una sola riga sulla quale i soci amici esprimono il voto scegliendo tra i soci amici che si sono candidati alla carica di consigliere.

Qualora le sezioni abbiano invece più di venticinque soci iscritti la scheda per le votazioni dei consiglieri appartenenti alla categoria dei soci ordinari e dei soci ordinari benemerenti riporterà tre righe, mentre quella per l'elezione del consigliere amico, da parte dei soci amici, due righe.

La ripartizione dei consiglieri in ambito consiglio di sezione avviene nel rispetto delle norme statutarie, ossia il trenta per cento dei posti nel consiglio è riservato ai soci amici, come sancito nell'art. 15 dello Statuto.

Dopo che il socio ha votato lo scrutatore appone a fianco del nominativo la sigla di avvenuto espletamento del voto. La sigla deve essere anche posta a fianco al nominativo del socio delegante, in caso di presenza di delega, poiché questi indirettamente ha espresso il proprio voto.

Le schede che contengono un numero di preferenze superiore al previsto sono considerate nulle. Conservano invece validità le schede che contengono un numero di preferenze inferiore. Lo spoglio delle schede avverrà alla presenza dei presidenti di centro regionale o loro delegati (garanti del rispetto delle norme statutarie e regolamentari, vedasi art. 6 del regolamento di attuazione) solo dopo che tutte le schede sono state versate nella apposita urna. Il presidente del seggio in presenza degli scrutatori inserirà nell'urna i voti pervenuti a mezzo posta/corriere.

Al termine delle votazioni il presidente del seggio provvede, con gli scrutatori, allo spoglio e a formare la graduatoria dei candidati mediante il conteggio dei voti conseguiti per ciascuna carica sociale. A parità di voti si procede al ballottaggio, dopo aver consentito la discussione tra gli elettori.

Se qualche candidato, risultato eletto, è assente alla chiusura dello spoglio delle schede, deve essere cura del presidente del seggio comunicargli la avvenuta elezione alla carica di

Della elezione del presidente e del vice presidente di sezione, nonché del consiglio di sezione devono essere redatti i verbali.

Il presidente di seggio entro cinque giorni dalla data delle elezioni, deve far pervenire, via e-mail o per posta certificata/ posta ordinaria, alla presidenza nazionale, attraverso il centro regionale, per la prescritta ratifica e promulgazione (art. 11 dello statuto) la seguente documentazione:

- verbale delle elezioni del presidente, del vice presidente di sezione e dei membri del consiglio di sezione, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori;
- dichiarazione di accettazione delle cariche;
- elenco dei soci fondatori della nuova sezione o della sezione ricostituita riportante il nominativo, la residenza e gli estremi del documento di riconoscimento.

Per le sezioni di nuova costituzione o per quelle non più attive, il tesseramento dei soci avverrà dopo la costituzione della sezione. Le elezioni del presidente e del vice presidente, quest'ultimo se previsto, e del consiglio di sezione dovranno avvenire nel corso della costituzione o ricostituzione della sezione.

In considerazione che non tutti i soci potranno avere la possibilità di presenziare e votare alla riunione assembleare per il rinnovo delle cariche elettive della sezione, al fine di poter dare agli iscritti la possibilità di esprimere il loro voto, il presidente della sezione deve convocare l'assemblea generale dei soci specificando che coloro che non potranno intervenire hanno la possibilità di esprimere il loro voto utilizzando la scheda allegata, che deve essere rispedita per posta ordinaria al previsto indirizzo o mediante delega scritta conferita a un socio della sezione.

Alla lettera di convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno, l'elenco dei candidati e il loro programma, nonché la scheda per la votazione (fac-simile in annesso C).

I soci che non possono partecipare alla riunione come da ordine del giorno, dopo aver preso atto dei nominativi dei candidati e dei loro programmi, provvedono a esprimere sulla scheda loro pervenuta il nominativo scelto per la carica di presidente di sezione, di vice presidente di sezione (se previsto – art. 17 dello statuto) e i nominativi dei consiglieri di sezione.

La scheda di votazione deve risultare anonima, quindi su di essa non deve essere apposta alcuna firma o segno e dopo averla piegata in quattro parti deve essere chiusa in una busta sulla quale, analogamente, non deve essere riportato nessuno scritto o segno che la possa rendere attribuibile al votante. Detta busta verrà successivamente inserita in una busta più grande, sul retro della quale dovrà essere riportato il nominativo del mittente per consentire al presidente del seggio e agli scrutatori di iscrivere il mittente votante nell'elenco dei votanti e dovrà essere spedita, per posta ordinaria, in tempo utile affinché venga recapitata, entro il giorno della convocazione dell'assemblea generale dei soci, all'indirizzo indicato dal presidente di sezione in carica.

Il giorno della riunione dell'assemblea generale dei soci si procederà a costituire il seggio elettorale con un presidente e due membri, di cui uno funge da segretario.

Il numero dei votanti dovrà essere riportato sul verbale della seduta elettorale, mentre l'elenco nominativo in apposito allegato al verbale medesimo. Pertanto l'elenco dei votanti risulterà costituito dai soci effettivamente presentatisi al seggio, cui si aggiungeranno le eventuali deleghe scritte e i nominativi dei soci che hanno inviato per posta ordinaria la propria scheda. Per i soci presenti all'assemblea generale è prevista una sola delega scritta come da Statuto, (qualora il delegante non abbia già espresso il proprio voto per posta).

I componenti del seggio elettorale, dopo la compilazione dell'elenco dei votanti, apriranno le buste pervenute per posta ordinaria, su ciascuna delle quali è riportato, nel mittente, il nominativo del socio che ha votato. Per garantire l'anonimato nella votazione, solamente quando tutte le buste nominative sono state aperte e separate dalle buste anonime, contenenti la scheda di votazione (anonima), i componenti del seggio provvederanno, in modo casuale, ad aprirle e a inserirle nell'urna.

Terminata la votazione dei soci presenti e dei delegati, che avverrà sulla scheda riportata in Annesso C, dopo aver mescolato le schede nell'urna, si procederà allo spoglio, che avrà inizio con lo scrutinio per l'elezione del presidente di sezione e, successivamente, del vice presidente e dei consiglieri.

Il verbale delle elezioni delle cariche elettive di sezione (per il modello vedasi: <https://www.granatieridisardegnapresidenza/modulisitica/>) dovrà pervenire alla presidenza nazionale, per la prevista ratifica, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori e corredato delle firme per accettazione, sul verbale medesimo, da parte degli eletti o di specifica dichiarazione del presidente del seggio di avvenuta notifica – anche solo telefonica – dell'esito delle elezioni ai soci eletti e della loro contestuale accettazione della carica conferita.

f. Elezioni degli organi elettivi a livello centro territoriale e centro regionale

L'elezione del presidente di centro territoriale, del presidente di centro regionale e del vice presidente di centro regionale avvengono con le stesse modalità sopra riportate per l'elezione del presidente di sezione e del vice presidente di sezione.

In particolare, i soci ordinari e amici di ciascuna sezione, indicheranno, in corso di un incontro/riunione o per iscritto, a maggioranza, al presidente della loro sezione, chiamato ad esprimere il voto, il/i candidato/i da eleggere.

I presidenti di sezione o loro delegati per l'elezione del presidente di centro territoriale ovvero i presidenti di centro territoriale e i presidenti di sezione o loro delegati per l'elezione del presidente di centro regionale e del vice presidente di centro regionale espleteranno nel giorno e luogo indicato dalla presidenza del centro regionale il diritto di voto anche mediante invio del voto per posta/corriere.

Le schede votate saranno raccolte in urne/buste sulle quali verrà apposta, dalla commissione elettorale, la dizione "elezione presidente centro territoriale" oppure "elezione del presidente del centro regionale" e/o "elezione del vice presidente del centro regionale". Ad esse sarà annesso il verbale di votazione. Lo spoglio delle schede per le suindicate tipologie di elezioni deve avvenire alla presenza dei garanti del rispetto delle norme statutarie e regolamentari,

vedasi art. 6 del regolamento di attuazione, solo dopo che tutte le schede, per tipologia di elezione, sono state versate nelle apposite urne/buste.

g. Assunzione delle cariche

I nuovi organi sociali, accettata formalmente la carica, assumono i poteri solo dopo ratifica e la promulgazione del risultato elettivo da parte della presidenza nazionale, che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di cui sopra.

Per il passaggio di consegne tra il presidente uscente e/o commissario ed il presidente neo eletto deve avvenire dopo la prescritta ratifica da parte della presidenza nazionale. Sino al passaggio di consegne rimangono in carica i vecchi organi sociali esclusivamente per l'espletamento degli affari correnti.

Nel passaggio di consegne devono essere riportati i documenti, i fondi e i materiali, redigendo apposito verbale.

Copia di tale verbale deve essere inviato agli organi sociali gerarchici, cioè presidenza nazionale, al centro territoriale e al centro regionale.

In caso di indisponibilità del presidente uscente, il presidente neo eletto e/o commissario nomina apposita commissione composta da tre soci per la redazione del verbale.

Eventuali ricorsi devono pervenire alla presidenza nazionale entro e non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni.

L'inosservanza di una o più delle norme procedurali contenute nel presente articolo, rilevate dalla presidenza nazionale in sede di controllo di tutta la documentazione elettiva, costituisce motivo per invalidare il risultato elettivo con conseguente diniego di ratifica (art. 11 dello statuto) da parte della presidenza nazionale.

In caso di annullamento del risultato delle elezioni, la presidenza nazionale disporrà l'emanazione di nuove direttive al presidente uscente o commissario straordinario per la ripetizione delle consultazioni.

Art. 36

(Consultazioni)

La presidenza nazionale, anche su richiesta dei centri regionali, può chiedere di conoscere il pensiero della base attraverso i membri costituenti l'assemblea nazionale. A tal fine le consultazioni dovranno avvenire tra la presidenza nazionale e i centri regionali, mediante posta certificata o voto elettronico.

La presidenza qualora necessiti di parere urgente da parte del consiglio nazionale o del comitato nazionale su argomenti ritenuti di rilevanza per la vita associativa può chiedere, mediante posta certificata, il parere dei membri costituenti il citato consiglio o il citato comitato. Gli argomenti sottoposti a parere sono di esclusiva competenza dei membri costituenti il consiglio nazionale e il comitato nazionale e gli argomenti dovranno essere trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 37
(Referendum)

In presenza di questioni di particolare rilevanza e interesse generale o particolare per l'Associazione e per i suoi soci, la presidenza nazionale può indire un referendum al quale i soci, attraverso le loro sezioni dovranno esprimere il proprio parere. All'uopo la presidenza nazionale provvederà a far stampare le schede con il testo del referendum e la richiesta di parere (SI o NO). Dette schede in relazione al numero di soci verranno diramate ai centri regionali per la successiva diramazione alle sezioni.

Il giorno previsto per il referendum i soci si recheranno a votare presso le loro sezioni, ove il seggio elettorale dovrà essere organizzato come quello previsto per le elezioni, con una sola urna o mediante invio del voto a mezzo posta/corriere. All'ora prevista di chiusura dei seggi, il presidente di seggio e gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede e alla segnalazione al centro regionale dei risultati, nonché del numero dei votanti e della relativa percentuale rispetto ai soci effettivi. Il centro regionale dopo aver raccolto i risultati di tutte le sezioni provvederà a comunicarli alla presidenza nazionale compreso il numero dei votanti e la loro percentuale.

Solo in presenza della maggioranza assoluta più uno degli aventi diritto il referendum sarà ritenuto valido e la volontà espressa dai votanti costituisce decisione finale.

Tutte le schede e i relativi verbali delle commissioni elettorali (presidente di seggio e n. 2 scrutatori) devono pervenire entro sette giorni dalla data del referendum alla presidenza nazionale che li conserverà nel rispetto delle norme in vigore.

CAPO VI

Patrimonio – Bilancio -Anno Finanziario

Art. 38
(Patrimonio)

Oltre a quanto stabilito nell'art. 38 dello statuto, le sezioni, i centri territoriali e i centri regionali sono tenuti a versare, annualmente, alla presidenza nazionale la quota di iscrizione dei soci, definita, annualmente, dal consiglio nazionale, dalla quale dovranno detrarre, prima del versamento, un importo stabilito anch'esso dal consiglio nazionale per ciascun socio, per le esigenze degli organi periferici.

Per quanto attiene al Fondo Giacchi, la sezione ANGS di Roma è la titolare, per atto testamentario. In particolare, la sezione ANGS di Roma ha costituito uno specifico fondo, registrato alla Agenzia delle Entrate, per la gestione e l'amministrazione dei beni testamentari, secondo i dettami del lascito testamentario.

I proventi derivanti dalle "poste attive" dell'associazione non possono, in alcun modo, essere distribuiti tra i soci, anche in forma indiretta.

Gli emblemi: medagliere nazionale, labari di centro regionale e di centro territoriale, le e bandiere colonnelle, sia degli organi associativi in vita che inattivi, nonché quelli storici costituiscono patrimonio dell'associazione e, pertanto, devono essere inseriti nel bilancio per l'approvazione sia da parte dei rispettivi consigli che da parte del consiglio nazionale.

Art. 39 *(Bilancio)*

Come sancito dall'art. 38 dello statuto, i contributi dello stato, le quote sociali, eventuali donazioni e lasciti, incluse le rendite, costituiscono patrimonio dell'associazione e pertanto devono essere inseriti nel bilancio annuale della stessa per l'approvazione sia da parte dei rispettivi consigli di sezione che da parte del consiglio nazionale. Essi sono amministrati secondo le direttive del consiglio nazionale, su delega dell'assemblea nazionale, tra le quali quella che il collegio dei revisori dei conti deve trimestralmente verificare e sanzionare la correttezza degli atti amministrativi compiuti dalla presidenza nazionale.

Alla presidenza nazionale fa capo anche la gestione delle attività editoriali dell'associazione.

I fondi provenienti da organi/enti statali sono gestiti sulla base delle richieste formulate per il loro ottenimento, allo scopo di realizzare gli obiettivi prefissati e approvati annualmente ai vari livelli degli organi periferici e centrali.

Per ciascun anno le sezioni, i centri territoriali, quelli regionali devono compilare il rendiconto economico finanziario e quello preventivo i quali vengono approvati rispettivamente dalla presidenza nazionale quelli dei centri regionali, mentre dal centro regionale competente quelli delle sezioni e dei centri territoriali.

Il collegio dei revisori di conti in coordinazione con il comitato nazionale deve compilare il bilancio consuntivo e preventivo che devono essere approvati dal consiglio nazionale.

I bilanci/rendiconti economico finanziari a qualunque livello di organizzazione associativa siano stati redatti devono essere riuniti in apposite raccolte da tenere a disposizione delle autorità di controllo.

Fermo restando il principio dell'autonomia della gestione amministrativa delle sezioni (art. 16 dello statuto), la presidenza nazionale tiene informati le sezioni, i centri territoriali e quelli regionali in merito all'introduzione di normative giuridico - amministrative di interesse e fornisce supporto tecnico nella predisposizione della struttura del rendiconto economico finanziario nel rispetto della norme di legge vigenti.

Entro la seconda decade di febbraio la presidenza nazionale, con il contributo dei consiglieri nazionali e dei presidenti di centro regionale, redige la "relazione sullo stato dell'associazione" al 31 dicembre dell'anno precedente da inviare agli enti competenti e diffondere agli organi e cariche sociali tramite pubblicazione per via informatica.

a. Organizzazione amministrativa

Per l'avvio di qualsiasi iniziativa sociale che implichi impegno di carattere economico i consigli direttivi a tutti i livelli, accertata la disponibilità finanziaria, hanno l'obbligo di richiedere l'assenso dei soci attraverso la convocazione di una assemblea straordinaria dei soci qualora l'iniziativa scaturisca dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Resta fermo l'obbligo per i consigli direttivi a tutti i livelli di informare tempestivamente la presidenza nazionale che quanto è fatto obbligo nel precedente capoverso sia stato osservato. Ciò allo scopo di salvaguardare il buon nome dell'associazione e dei soci e mantenere fede agli impegni di carattere economico-finanziario assunti.

Tutta la documentazione delle attività sociali e le autorizzazioni di spesa sopracitate devono essere conservate agli atti.

Le normative e le documentazioni che devono essere conservate dalle sezioni, dai centri territoriali e da quelli regionali sono:

- statuto;
- regolamento di attuazione;
- guida pratica per i presidenti di sezione;
- raccolta delle disposizioni emanate dalla presidenza nazionale e dai centri territoriali e regionali.

I registri e le raccolte che devono essere istituiti e tenuti dalle sezioni e dai centri territoriali e regionali sono:

- *registro dei soci riportante nominativo e il pagamento della quota associativa.*

Deve essere riportata, in ordine cronologico, l'iscrizione di ciascun socio registrando, oltre alle complete generalità anagrafiche (nome, cognome e data di nascita, residenza, recapito, codice fiscale), l'indicazione precisa dei requisiti posseduti che danno diritto all'iscrizione all'ANGS nella categoria assegnata, la data di iscrizione all'ANGS e alla sezione, l'eventuale sezione di provenienza, tutte le indicazioni utili affinché al socio possa essere eventualmente chiesto di svolgere determinate attività in ambito associativo.

- *giornale di cassa;*
- *raccolta dei rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi;*
- *raccolta dei verbali del consiglio, dell'assemblea dei soci, del passaggio consegne tra presidenti;*
- *registro inventario materiale in dotazione;*
- *registro protocollo arrivo e partenza della corrispondenza.*

Nel corso del passaggio di consegne fra presidenti di sezione, il presidente cedente deve passare al suo successore, con apposito verbale, i documenti sopra elencati.

I registri devono essere firmati da entrambi i presidenti, cedente e subentrante.

b. Compilazione del bilancio

secondo le norme di legge in vigore. Il collegio dei revisori dei conti in coordinazione con il comitato nazionale redige, annualmente, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio nazionale per l'approvazione. Per quanto attiene al bilancio preventivo per l'anno successivo esso è redatto dal predetto collegio, in coordinazione con il comitato nazionale, sulla base delle informazioni e delle disposizioni impartite dalla presidenza nazionale. Detto bilancio sarà sottoposto, all'approvazione del consiglio nazionale. I citati organismi possono avvalersi per la redazione di detti bilanci delle prestazioni di un libero professionista in materia, a titolo gratuito.

Art. 40

(Anno Finanziario)

Vedi corrispondente articolo dello Statuto

CAPO VII

(Disciplina Sociale)

Vedi corrispondente articolo dello Statuto

Art. 41

(Azioni comportanti sanzioni)

Vedi corrispondente articolo dello Statuto

Art. 42

(Tipo di sanzione e organo Competente)

Vedi corrispondente articolo dello Statuto

Art. 43

(Ricorsi)

Nella lettera raccomandata A/R di comunicazione al socio della sanzione emessa deve essere fatto esplicito richiamo alla facoltà per il socio di ricorrere all'organismo competente contro il provvedimento, inviando la richiesta di riesame alla presidenza nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa raccomandata.

I ricorsi in prima istanza sono esaminati, nel corso della prima riunione utile dopo la ricezione degli stessi da parte del comitato nazionale.

La presidenza nazionale, cui vanno inoltrati gli atti del ricorso, compie gli accertamenti del caso ed interessa l'organismo competente per l'esame della questione e per l'emissione del giudizio di merito e di legittimità.

Il giudizio viene comunicato dalla presidenza nazionale all'interessato e agli altri organismi sociali chiamati in causa nella vicenda entro trenta giorni dalla sua adozione, a mezzo lettera raccomandata.

Nella lettera dovrà, altresì, essere indicata la facoltà di avanzare, per il tramite della presidenza nazionale, al collegio dei probiviri ricorso in seconda istanza avverso il provvedimento entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera stessa.

Gli organismi competenti per l'esame dei ricorsi esprimono il proprio giudizio a maggioranza assoluta.

I ricorsi in seconda istanza sono esaminati per tutti i membri dell'associazione dal collegio dei probiviri convocato per l'occasione dalla presidenza nazionale, purché le sanzioni o gli atti formali non siano stati emanati dallo stesso collegio, le cui decisioni sono inappellabili.

Per i consiglieri nazionali, per il vice presidente, per il segretario generale, per il tesoriere, per il direttore del periodico "Il Granatiere", per il direttore/maestro della musica di ordinanza. le sanzioni sono di competenza del consiglio nazionale. I predetti sanzionati disciplinarmente dal consiglio nazionale possono avanzare ricorso all'assemblea nazionale entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del provvedimento, per il tramite della presidenza nazionale. Questa provvederà ad inviare il ricorso e gli atti del consiglio nazionale ai presidenti dei centri regionali per la successiva diramazione ai membri regionali costituenti l'assemblea nazionale. Ciascun membro dell'assemblea nazionale provvederà ad inviare, per raccomandata A/R, alla presidenza nazionale il proprio parere di concordanza o di non concordanza in merito alle sanzioni emesse dal consiglio nazionale. La presidenza nazionale dopo aver ricevuto le risposte da tutti i membri costituenti l'assemblea nazionale, a meno di quella dell'interessato al provvedimento, esaminerà le risposte costituendo una commissione composta dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dal presidente del collegio dei probiviri e da due membri del collegio dei probiviri, quest'ultimi scelti dal presidente di detto collegio.

Esaminati i pareri la presidenza nazionale provvederà ad informare l'interessato sull'esito del ricorso.

Il collegio dei probiviri ha sessanta giorni di tempo per adottare le proprie decisioni. La procedura da seguire è la seguente:

- la presidenza nazionale che riceve un ricorso diretto all'organismo superiore di seconda istanza lo inoltra ai membri del collegio allegando la documentazione pertinente;
- il limite temporale su indicato può dilatarsi in relazione alla necessità di audizioni testimoniali o di acquisizione di ulteriori elementi probanti.

I probiviri assumono le proprie decisioni a maggioranza assoluta ed in base al principio dell'"ex bono et aequo" (giudizio, cioè, secondo coscienza e senza particolari formalità); al termine delle operazioni di valutazione inviano il giudizio alla presidenza nazionale per le successive comunicazioni ai ricorrenti. Il giudizio finale espresso dal collegio dei probiviri è inappellabile.

Il presidente nazionale, su decisione del consiglio nazionale con maggioranza dei tre quarti dei membri, viene sottoposto a sanzione dall'assemblea nazionale appositamente convocata dal consiglio nazionale. Il giudizio è inappellabile.

CAPO VIII

Art. 44

(Emblemi)

Gli emblemi storici e non storici (bandiere colonnelle, labari) delle sezioni / centri territoriali / centri regionali attivi e non attivi costituiscono patrimonio dell'ANGS e sono inseriti nel bilancio consuntivo annuale dell'associazione.

Essi devono essere conservati dai rispettivi presidenti in carica. Nel caso in cui i sopracitati organi periferici siano dichiarati inattivi, gli emblemi delle prefate sezioni e dei centri territoriali devono essere consegnati, per la custodia, al presidente del centro regionale, avente rapporto gerarchico funzionale. Nel caso in cui il centro regionale venga dichiarato inattivo il labaro del centro regionale, unitamente agli emblemi delle sezioni e dei centri territoriali, in custodia, devono essere consegnati alla presidenza nazionale per la conservazione.

Art. 45

(Uniforme Sociale)

Di seguito i vari annessi riportanti le tipologie di uniforme sociale (Annesso B uniforme sociale).

Capo IX

Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 46

(Interpretazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione)

Vedasi corrispondente articolo dello statuto

Art. 47

(Clausola Compromissoria)

La richiesta di applicazione della clausola compromissoria può essere formulata da qualunque socio od organo periferico o centrale alla presidenza nazionale.

La presidenza nazionale sulla base della richiesta pervenuta interesserà le parti affinché nominino un loro arbitro di fiducia e nel contempo nominerà il presidente del collegio arbitrale, come da Statuto. I tempi e i modi delle riunioni saranno definiti dal presidente del collegio arbitrale

I citati arbitri decidono, secondo equità e definitivamente con sentenza arbitrale anche irrituale, perché così si è convenuto. Le decisioni sono comunicate al comitato nazionale per l'applicazione.

Art. 48

(Modifiche allo Statuto e al Regolamento di Attuazione)

Vedasi corrispondente articolo dello statuto.

Art. 49

(Regolamento di Attuazione dello Statuto)

Vedasi corrispondente articolo dello statuto.

Art. 50

Norme transitorie

Vedasi corrispondente articolo dello statuto.

Art. 51

Scioglimento dell'Associazione

Vedasi corrispondente articolo dello statuto.

La Sezione Musica di Ordinanza dell'ANGS - (MOANGS)

a. Costituzione, organico e dipendenza.

La MOANGS, qualora autorizzata dalla presidenza nazionale, può costituirsi come sezione facente parte di un centro regionale oppure come sezione autonoma, qualora le condizioni per la sua realizzazione lo impongano.

Per la sua atipicità si costituisce, qualora risultino iscritti alla neo sezione dieci soci anche non residenti nella località di costituzione, aventi qualifica di musicante. La tipologia di soci e la loro iscrizione all'ANGS è riportata negli artt. 3 e 4 dello statuto.

La sede della sezione è scelta ed è stabilita dalla presidenza nazionale.

La MOANGS può essere inserita:

- nel centro regionale territorialmente definito dalla presidenza nazionale alle dirette dipendenze di impiego della presidenza nazionale, essendo lo stesso connesso con gli aspetti di immagine ed economico - finanziari dell'Associazione;
- qualora sussistano condizioni tali da poterla costituire come sezione autonoma nell'ambito della presidenza nazionale essa viene costituita in tal senso. La stessa presidenza nazionale si riserva la facoltà di delegare eventualmente la direzione, la gestione ed il controllo della stessa ad altro organo associativo, mantenendola alle dirette dipendenze per quanto concerne il suo impiego, essendo lo stesso connesso con gli aspetti suindicati.

E' presieduta dal presidente della sezione, eletto da tutte le tipologie di soci (Statuto art.3) che la compongono a eccezione dei Soci sostenitori.

Il direttore della musica di ordinanza/maestro è scelto e nominato dal presidente nazionale.

La sua designazione non comporta la stipula di alcun tipo di contratto, poiché lo stesso è obbligato ad iscriversi, prima della nomina, a socio dell'Associazione.

Al direttore della Musica di ordinanza/maestro compete il rispetto delle norme previste nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello stesso. L'incarico di direttore / maestro ha la durata del mandato del presidente nazionale, salvo che il presidente nazionale non decida la sua sostituzione anzitempo.

Le cariche di presidente della sezione e di direttore /maestro della Musica d'ordinanza non sono cumulabili.

La MOANGS può essere composta da un minimo di diciotto ad un massimo di quarantacinque elementi compresi i drappellanti, purché aventi la qualifica di socio prevista dall'art. 3 dello Statuto.

Il mazziere, anch'egli socio, non è incluso nei quarantacinque elementi e deve avere un'altezza minima di 190 centimetri.

b. Reclutamento e tesseramento

I componenti della MOANGS devono essere iscritti alla MOANGS nelle categorie di soci previste dall'art. 3 dello Statuto ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La MOANGS deve, di norma, essere organicamente autosufficiente.

L'impiego nella MOANGS di soci amici anche aventi la minore età è consentito purché gli stessi abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano muniti di dichiarazione mallevatoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli stessi devono essere in possesso di certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica e idoneità a svolgere attività assimilabile a quella sportiva agonistica. L'impiego di soci dell'ANGS in servizio attivo è previsto ed è subordinato alle direttive in materia emanate dagli organi centrali della F.A..

c. Sede

La sede della MOANGS è nella località scelta e stabilita dalla presidenza nazionale ed è inserita quale Sezione alle dipendenze del Centro regionale territorialmente competente, oppure, quale sezione autonoma della presidenza nazionale e viene, in tal caso, posta alle dipendenze dell'organo delegato prescelto dalla presidenza nazionale.

Essa, come le altre sezioni dell'ANGS, dispone degli stessi organi (presidente, vice presidente, consiglio di sezione, segretario di sezione, tesoriere di sezione).

d. Supporto

Logistico: ferma restando l'attività di coordinamento di cui ai successivi paragrafi, tutti gli organi associativi devono operare in modo da ridurre al minimo gli oneri logistici e finanziari, qualora sia richiesta la presenza della MOANGS in cerimonie a livello locale, regionale e nazionale. Al riguardo, il preventivo relativo alle spese deve comprendere esclusivamente il rimborso delle spese e non altri oneri a carico del direttore/maestro e dei componenti la MOANGS. Su delibera del comitato nazionale al preventivo potrà essere aggiunta la voce "spese per mantenimento uniformi, strumenti e materiali musicali". Detta voce sarà inserita dopo il totale relativo al rimborso delle spese. La percentuale sul costo totale del rimborso spese da attribuire per quelle inerenti al mantenimento è stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

e. Organo di coordinamento e controllo

Qualora la MOANGS sia inserita in un centro regionale, l'organo di coordinamento della MOANGS è il "comitato di coordinamento e controllo" a livello centro regionale che è composto dai: presidenti, dai segretari di sezione e dai tesorieri, di centro territoriale, di centro regionale. Si riunisce, con periodicità bimestrale o per iniziativa del presidente di sezione, o di centro territoriale o di centro regionale quando se ne ravvisi l'esigenza o su richiesta di un terzo di soci componenti il consiglio di sezione o del direttore della MOANGS o di un quinto dei componenti della Musica. Nel caso in cui la MOANGS sia inserita quale sezione autonoma nell'ambito della presidenza nazionale, la stessa presidenza nazionale, sentito il consiglio nazionale, definirà l'organo delegato alla direzione, al coordinamento e al controllo.

Il “comitato di coordinamento e controllo” a livello centro regionale oppure l’organo delegato dalla presidenza nazionale, in presenza della sezione autonoma, hanno il compito di:

- nominare n. 3 revisori dei conti, titolari, e n. 3 revisori dei conti, supplenti, non facenti parte della Sezione della MOANGS, che dovranno, con periodicità trimestrale, controllare gli atti amministrativi e finanziari della Sezione MOANGS e informare al riguardo la presidenza nazionale e il Comitato di coordinamento e controllo. I revisori dei conti qualora MOANGS sia una sezione autonoma della presidenza nazionale saranno gli stessi revisori dei conti della citata presidenza nazionale, già eletti dall’assemblea nazionale;
- deliberare su argomenti relativi alla funzionalità della MOANGS in tutti i suoi aspetti di immagine, logistico e amministrativi;
- dettare le direttive operative cui deve attenersi la Musica;
- dirigere le attività della MOANGS nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in aderenza, in particolare, a quanto indicato nel successivo paragrafo “attività”;
- vigilare sul buon andamento disciplinare della MOANGS, segnalando al consiglio di sezione eventuali comportamenti riscontrati in contrasto con le norme o lesivi della dignità, della serietà, dell’immagine dell’ANGS da parte della Musica d’ordinanza;
- deliberare in merito a proposte di scioglimento della MOANGS da sottoporre all’approvazione degli organi competenti a livello sezione, centro territoriale, centro regionale. In caso di sezione autonoma la competenza è dell’organo delegato dalla presidenza nazionale.

La proposta di scioglimento della MOANGS, con il parere degli organi competenti succitati, dovrà essere inoltrata alla presidenza nazionale cui compete la decisione. La decisione della presidenza nazionale è insindacabile.

f. Attività

La MOANGS presta servizio nelle manifestazioni e nelle cerimonie cui partecipano le sezioni o i centri territoriali o i centri regionali o a livello nazionale, secondo un calendario di massima stabilito e approvato, annualmente, dalla presidenza nazionale, privilegiando, in relazione agli aspetti di immagine, operativi e logistico amministrativi, i Raduni associativi di ogni livello.

La MOANGS, su specifica richiesta, può effettuare servizi al di fuori di tali attività purché non interferenti con quelle di cui al citato calendario o con altre impreviste e inderogabili esigenze di carattere associativo a livello regionale, interregionale e nazionale. La richiesta di autorizzazione a detti servizi deve pervenire alla presidenza nazionale, corredata dei pareri degli Organi associativi periferici o dell’organo delegato, almeno venti giorni prima del servizio.

Sono possibili interventi all'estero e a programmi televisivi. Il relativo programma delle esibizioni deve essere inviato, per via gerarchica sociale, con i relativi pareri, alla presidenza nazionale per l'autorizzazione.

Tenuto conto che l'ANGS è apolitica e non sostiene alcun attivismo politico (art. 1 dello Statuto e art. 1 del Regolamento di attuazione) è fatto assoluto divieto di partecipare a manifestazioni aventi qualsiasi tipo di connotazioni partitiche o sindacali.

È consentita la partecipazione a manifestazioni di rilievo locale, preferibilmente a carattere patriottico, oppure ove sia comunque previsto un momento di richiamo patriottico (per. es. la deposizione di una corona al monumento dei Caduti), purché siano salvaguardati il prestigio e le caratteristiche del Corpo dei Granatieri di Sardegna e della Associazione che essa rappresenta.

La partecipazione a cerimonie o eventi di carattere privato di un socio regolarmente iscritto non è esclusa a priori, ma deve essere attentamente valutata e sottoposta all'approvazione e all'autorizzazione della presidenza nazionale.

In occasione di altri eventi di carattere privato o pubblico con caratteristiche non riconducibili a quanto sopra riportato, la partecipazione della MOANGS non è ammessa. In ogni caso, l'espletamento di qualunque servizio deve essere autorizzato dalla presidenza nazionale, previa acquisizione dei pareri degli organi competenti sopracitati per quanto attiene agli aspetti di immagine, logistico – amministrativi e musicali.

La partecipazione ad un qualsiasi evento pubblico o privato non autorizzato può determinare lo scioglimento della Musica stessa.

Il comportamento della MOANGS deve essere conforme, in ogni circostanza, all'immagine e al prestigio dell'ANGS. Aspetto formale, atteggiamento e movimenti ed esecuzione musicale dovranno, pertanto, essere esemplari e improntati a stile militare.

Le richieste di partecipazione ad eventi all'estero dovranno pervenire alla presidenza nazionale, corredate dei pareri gerarchici sociali e tecnici che indichino l'idoneità del complesso a ben figurare, almeno due mesi prima della data dell'evento. La presidenza nazionale rilascerà per tempo la prescritta autorizzazione, informando della trasferta il Ministero della Difesa.

g. Documentazione

Per una corretta e trasparente gestione della Musica di ordinanza la cui responsabilità fa capo al presidente della sezione, è necessaria la tenuta, a cura del segretario di sezione, della seguente documentazione:

- Statuto;
- Regolamento di attuazione dello Statuto;
- guida pratica per i presidenti di sezione;
- raccolta delle disposizioni emanate dagli organi centrali e periferici;
- registro dei soci ordinari, e amici;
- registro dei soci d'onore e benemeriti iscritti alla sezione;

- registro di cassa;
- raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi;
- raccolta dei verbali;
- registro inventario dei materiali in dotazione;
- registro protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- lettera di apertura/chiusura del c/c bancario o postale della sezione;
- codice fiscale della sezione rilasciato dalla Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione di nessuna pendenza amministrativa verso enti /società pubblici e privati;
- registro dei verbali delle riunioni del comitato di coordinamento e controllo/ o degli organi centrali;
- registro delle uscite relative alle attività della Musica e dei componenti che hanno partecipato alle varie attività;
- registro dei preventivi inviati a coloro che hanno richiesto il servizio con annesso le risposte ottenute;
- registro delle donazioni e delle oblazioni a favore della Musica;
- registro delle spese sostenute;
- registro fatture;
- registro di carico dei materiali;
- registro delle autorizzazioni SIAE;
- registro dei permessi di esecuzione e dei Mod. 107/OR relativi ai programmi musicali eseguiti in ogni concerto con allegato le ricevute di consegna alla SIAE di ciascun programma musicale eseguito.

La responsabilità della gestione amministrativa contabile della Musica di ordinanza è del presidente della sezione e rientra nelle competenze del tesoriere della sezione, che risponde in solido con il presidente della sezione. Il controllo della gestione amministrativa, contabile e finanziaria è devoluto ai revisori dei conti. Il bilancio annuale deve essere approvato dal centro regionale o dall'organo delegato dalla presidenza nazionale e inviato alla presidenza nazionale per l'approvazione annuale da parte del consiglio nazionale.

h. Patrimonio

Nel registro di carico del materiale della Sezione dovrà essere inventariato tutto il patrimonio della Musica di ordinanza. In caso di scioglimento della stessa, il consiglio dell'organo associativo e organo delegato dalla presidenza nazionale, indicheranno alla presidenza nazionale, per la successiva valutazione e approvazione, la destinazione del materiale.

i. Diritti di pubblica esecuzione (SIAE)

La Musica d'ordinanza dell'ANGS è soggetta all'osservanza delle norme emanate dalla SIAE per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione. Tutte le preventive autorizzazioni da parte della SIAE e relativi oneri sono a totale carico degli organizzatori della manifestazione. La Musica di ordinanza può munirsi del permesso di esecuzione (abbonamento annuo) che viene rilasciato dalla sede dell'Agenzia SIAE di competenza e previo pagamento di un importo (ridotto al 50%

per le bande / fanfare di Associazioni d'Arma). Il permesso consente l'effettuazione di quindici esecuzioni musicali (concerti) su tutto il territorio nazionale ed è valido sia nel caso che la Musica di ordinanza partecipi a manifestazioni organizzate dalla stessa o da altri organi associativi sia per eventi organizzati da enti non aventi fini di lucro e a titolo completamente gratuito. Unitamente al permesso di esecuzione vengono rilasciati anche i Mod.107/OR (programma musicale). Il direttore delle esecuzioni musicali deve:

- compilare, prima o immediatamente dopo l'esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori e la durata di esecuzione in minuti primi di ciascuno;
- tenere il programma musicale a disposizione nel corso dell'evento, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE;
- entro il giorno successivo al concerto, consegnare il programma musicale all'ufficio della SIAE che rilascerà apposita ricevuta.

1. Varie

Occorre altresì:

- prevedere apposite polizze assicurative che tutelino i componenti della Musica di ordinanza in caso di infortunio;
- controllare, prima dell'evento, che gli organizzatori abbiano stipulato le assicurazioni contro infortuni a favore di terzi, a norma di legge;
- creare un fondo di dotazione per il mantenimento in efficienza dei materiali e mezzi della Musica, inserendo nel preventivo tale voce di spesa. Detta voce di spesa è stabilita, annualmente, dal consiglio nazionale. Il 50% di detto onere deve essere versato alla presidenza nazionale per costituire un fondo, avente lo scopo di ammortizzare o contribuire alle varie spese della Musica, ivi comprese quelle relative alla partecipazione ai raduni nazionali.

UNIFORMI SOCIALI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCI

UNIFORME SOCIALE

1. Composizione

- abito di colore scuro (in alternativa giacca di colore blu scuro e pantalone grigio scuro)
- camicia bianca;
- bavero di panno rosso con alamari sul quale sono posizionate le granatine per gli appartenenti alla Specialità Granatieri di Sardegna. Per i soci che hanno prestato servizio in altri Corpi/Armi inseriti nella divisione/brigata/reggimenti/battaglioni GdS indossano il bavero rosso con alamari sul quale deve essere posizionata la mostreggiatura del Corpo/Arma di appartenenza, priva della stelletta. Per i soci amici bavero rosso con alamari senza le granatine;
- basco color nero o di color caki o bustina, a seconda del Corpo/Arma ove si è prestato servizio, senza insegne di grado. I soci amici basco nero con il fregio dei granatieri privo del numero distintivo del reggimento;
- nastri delle decorazioni;
- stemma araldico da taschino;
- cravatta sociale.

2. Quando si indossa

In tutte le circostanze ove si vuole testimoniare la appartenenza all'associazione (es. cerimonie, raduni di altre associazioni d'arma, riunioni, conferenze, ecc. alla presenza di autorità civili e militari).

UNIFORME SOCIALE ESTIVA

1. Composizione

- pantalone di colore scuro: nero, grigio scuro, blu scuro;
- camicia bianca a maniche corte con taschino e stemma araldico (in attività associative escluso le cerimonie e i raduni ove presenti Labari e Colonnelle) ;
- maglietta a mani corte, tipo polo, di color bianco, con impresso sul lato sinistro all'altezza del petto il disco in stoffa dell'associazione da indossare esclusivamente nelle attività associative informali.
- bavero rosso, con posizionate al di sopra le granatine per gli appartenenti alla Specialità Granatieri di Sardegna. I soci che hanno prestato servizio in altri Corpi/Armi inseriti nella divisione/brigata/reggimenti/battaglioni GdS indossano il bavero di panno rosso sul quale deve essere posizionata la mostreggiatura del Corpo/Arma di appartenenza, priva della stelletta. Per i soci amici bavero rosso con alamari senza le granatine;
- basco color nero o di color kaki o bustina, a seconda del Corpo/Arma ove si è prestato servizio, senza insegne di grado. Per i soci amici basco nero con il fregio dei granatieri privo del numero distintivo del reggimento.

UNIFORME SOCIALE DA CERIMONIA

1. Composizione

Come l'uniforme sociale.

Nota: possono essere indossati anche i guanti di colore nero o marrone scuro ad eccezione di coloro che svolgono la funzione di alfiere e scorta al Medagliere nazionale, alle Colonnelle e ai Labari, per i quali sono previsti i guanti di color bianco.

2. Quando si indossa

Visita a enti/comandi militari e in tutte le manifestazioni/cerimonie in cui sono presenti i Vessilli sociali, autorità civili e militari.

Nelle cerimonie/manifestazioni nelle quali il personale delle Forze Armate o dell'Esercito indossa la Grande Uniforme invernale/estiva, al posto dei nastri dovranno essere apposte sopra il taschino le decorazioni compresa la medaglia associativa raffigurante il Generale Gianfranco Chiti.

Questo tipo di uniforme deve comunque essere sempre indossata nelle cerimonie del:

- 18 febbraio cerimonia funebre di Don Alberto Genovese Duca di San Pietro;
- 18 aprile (festa della Specialità Granatieri di Sardegna);
- 25 aprile (Anniversario della liberazione)
- 4 maggio (festa dell'Esercito);
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 8 -10 settembre (anniversario della difesa di Roma);
- 4 novembre (festa delle Forze Armate e dell'Unità nazionale)
- 11 novembre (San Martino Patrono dell'Arma della Fanteria);
- Raduni ANGS nazionali, interregionali, regionali, centro territoriale e sezione;
- partecipazione ai raduni di altre associazioni combattentistiche e d'arma facenti parte di assoarma;
- cerimonie di inaugurazione di monumenti ai Caduti;
- sante messe in memoria dei Caduti in guerra e in pace.

Nota:

L'alfiere e la scorta del Medagliere nazionale, dei Labari di centro regionale, di centro territoriale e delle Colonnelle di sezione indossano sempre i guanti di colore bianco.

UNIFORME SOCIALE E DA CERIMONIA PER PERSONALE FEMMINILE (Soci d'Onore, Benemeriti, Ordinari Benemerenti, Ordinari e Amici)

1. Composizione

Come la divisa sociale e da cerimonia dei soci con le seguenti varianti:

- giacca e gonna al ginocchio/pantaloni di colore scuro (in alternativa giacca di colore blu e gonna/ pantalone grigio scuro);
- bavero rosso con alamari, con posizionate al di sopra le granatine per gli appartenenti alla specialità granatieri di sardegna. Per le socie che hanno prestato

servizio in altri Corpi o Armi inseriti nella divisione/ brigata/ reggimenti/ battaglioni GdS indossano il bavero rosso con alamari sul quale deve essere posizionata la mostreggiatura del Corpo/Arma di appartenenza, priva della stelletta. Per i soci amici bavero rosso con alamari senza le granatine;

- basco color nero o di color kaki o bustina, a seconda del Corpo/Arma ove si è prestato servizio, senza insegne di grado. Per i soci amici fregio dei granatieri di sardegna privo del numero distintivo del reggimento;
- camicia bianca;
- cravatta sociale;
- scarpe nere con tacco basso;

2. Quando si indossa

Come da disposizioni sopra riportate

UNIFORME STORICA DI RAPPRESENTANZA DELL'ANGS

L'uniforme storica di rappresentanza dell'ANGS (*Non GUR*) deve essere indossata esclusivamente dai soci nei servizi d'onore e nelle cerimonie e precisamente: dai porta corona, dagli addetti all'alzabandiera e all'ammainabandiera, da quelli preposti al servizio d'onore ai lati della tribuna delle autorità.

UNIFORME SOCIALE DELLA MUSICA D'ORDINANZA DELL'ANGS

1. L'uniforme è costituita da un completo giacca e pantaloni di color blu scuro con bavero rosso con alamari come sopra specificato per le varie tipologie di soci, camicia bianca, cravatta associativa. Sul taschino sinistro della giacca deve essere appuntato lo scudetto associativo specifico per la MOANGS – approvvigionato dalla presidenza nazionale.
2. L'uniforme deve essere identica per tutti componenti della MOANGS. L'uniforme associativa è completata dal basco nero con il fregio di uno dei reggimenti granatieri, o con il fregio del Corpo /Arma ove il socio ha prestato servizio militare. Per i soci amici granata priva del numero distintivo del reggimento. Basco senza insegne di grado.
3. Qualsiasi variante nell'uso e nella tipologia delle uniformi della MOANGS deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza nazionale.
4. Il maestro della MOANGS è responsabile della cura del livello musicale, della uniforme e dell'aspetto formale della Musica stessa.
5. I componenti del complesso si impegnano a non fare un uso dell'uniforme diverso da quello consentito. Qualora i musicanti per qualunque motivo dovessero lasciare la MOANGS dovranno restituire tutti i materiali e distintivi di proprietà della sezione o dell'associazione (strumenti, spartiti, musiche composte, scudetti associativi della MOANGS, ecc.).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA

SEZIONE DI.....

SCHEDA ELETTORALE PER RINNOVO DELLE

CARICHE ELETTIVE DELLA SEZIONE

Quadriennio 20... 20...

PRESIDENTE di SEZIONE

.....

VICE PRESIDENTE di SEZIONE (da compilare solo quando il numero dei soci iscritti supera le **venti** unità)

.....

CONSIGLIERI di SEZIONE

1.

2.

3.

4. da compilare solo se sono previsti cinque consiglieri, ossia quando il numero dei soci iscritti supera le **venticinque** unità.)

5. da compilare solo se sono previsti cinque consiglieri, ossia quando il numero dei soci iscritti supera le **venticinque** unità.)